Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 2882 del 19/09/2023

Proposta n. SERVOPPU 4652/2023

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - APPALTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) [M5.C2- I2.1] - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON UN OPERATORE ECONOMICO SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI CIG: A011530EDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165);

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni (Comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il Decreto del Sindaco n. 64 del 11/10/2022, con il quale l'odierno disponente è stato nominato dirigente del VI Settore, e il Decreto del Sindaco n. 46/2023, con il quale è stato confermato dirigente ad interim dei Settori III, V e VII;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Trapani, con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, è risultato beneficiario di 16 finanziamenti del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ

copia informatica per consultazione

E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 ”INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”;

- il Comune di Trapani ha firmato gli atti d’obbligo connessi all’accettazione dei finanziamenti concessi dal Ministero dell’Interno;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 463 del 14/12/2022 è stata autorizzata la variazione del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022, in applicazione dell’art. 15, commi 4 e 4 bis, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n.108/2021, secondo le indicazioni del prospetto contabile n. 239 del 08/12/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 483 del 15/12/2022 è stata approvata la variazione di PEG, annualità 2022, secondo le indicazioni del prospetto contabile n. 239 del 08/12/2022;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 201 del 29/12/2022 è stata ratificata la variazione di bilancio di previsione 2021/2023, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 14/12/2022;
- a seguito di richiesta effettuata in data 20/03/2023, il Ministero dell’Interno in data 28/03/2023 ha trasmesso il provvedimento di assenso alla richiesta di rimodulazione del quadro economico comprensivo di incremento del 10% e da cui è stata tolta la quota di cofinanziamento comunale inizialmente prevista (Decreto n.124 del 13/03/2023) ;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 reca: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, il quale in particolare dispone che: “Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto*;
- l'art. 225 co.8 del D.lgs 36/2023 prevede che*: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."*
- la circolare esplicativa del 13/07/2023 al punto 2 tratta “La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR ed assimilate” che per ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa inducono a confermare la specialità delle disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii.;
- questo ufficio intende appaltare i 16 interventi mediante lo strumento dell'Accordo Quadro, suddividendo le opere in 4 cluster omogenei per categorie di lavorazioni e tipologie di opere, ciò al fine di raggiungere più agevolmente le milestones dettate dal PNRR e velocizzare l'iter delle opere da appaltare;
- si ritiene opportuno avviare il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla successiva stipula dell'accordo quadro e dei successivi contratti attuativi per l’effettuazione dei

copia informatica per consultazione

lavori in oggetto, tramite procedura negoziata senza bando con invito di almeno quindici operatori, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, come stabilito dall'art. 1 comma 2 lettera b) D.L. n. 77/2021 modificata dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma1, lett.a), n.2.2), D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n.108, che, data l'urgenza di provvedere verranno sorteggiati tra quelli iscritti nella pertinente categoria sul MEPA;

- l'appalto, prevedendo un importo sotto la soglia comunitaria e data l'urgenza di aggiudicare i lavori entro il 30 settembre, verrà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016, con applicazione del termine minimo di 10 giorni per la ricezione delle offerte;
- la gara sarà effettuata mediante la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto con urgenza;

CONSIDERATO CHE "*per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M. n.6 del 30.01.2014". Per facilità di comprensione si riporta l'art. 6 bis della L. 241/90 che così recita "Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*";

VISTI:

- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto dagli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm.ii. (di seguito, il "Codice")*;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, e ss.mm.ii. recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (di seguito, il "Decreto Semplificazioni");
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, il quale in particolare dispone che: "Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto"*;
- l'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, estende alle Agenzie Fiscali, l'obbligo di utilizzare le

copia informatica per consultazione

convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, "MePA") per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice;

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- la L.R. n. 23/1998 ed in particolare l'art. 6 comma 2 /e;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva del Segretario Generale prot. n. 41467 del 10/04/2013, integrata dalla successiva prot. n° 42506, avente per oggetto: Determinazioni dirigenziali - controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 10, commi 1 e 4, del Regolamento della disciplina dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 29/2013.

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1 indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata senza bando invitando almeno quindici operatori da sorteggiare sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in considerazione dell'urgenza data dalla prossima scadenza delle milestones previste dal finanziamento, agli stessi, per le motivazioni sopra enunciate verrà assegnato un termine di 10 giorni per la partecipazione;

2 di procedere ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108, ;

3 di stabilire che le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4 di stabilire altresì che l'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti generali desumibili dall'art. 80 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 e dei requisiti speciali attestati da SOA autorizzate ad operare dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

5 di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare l'esecuzione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;

6 approvare la lettera di invito allegata al presente provvedimento, nonché il subdisciplinare di gara, lo schema di Accordo Quadro, le condizioni generali dell'appalto, che descrivono le modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando svolta in modalità telematica MEPA

7 dare atto che l'impegno delle somme necessarie avverrà solo dopo aver individuato il contraente a seguito della stipula del contratto attuativo, previo impegno di spesa compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;

copia informatica per consultazione

8 Dare atto altresì che:

a) nell'esecuzione del presente appalto si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. e si conforma nel suo agire a quanto nello stesso articolo disposto;

b) la regolarità contributiva sarà verificata tramite DURC al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura MePA tramite RDO in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;

c) in relazione all'art.56 della legge n.142/1990, come recepita dalla L.R. n.48/1991, il Contratto, sotto forma di accordo quadro, a cui seguiranno i singoli accordi attuativi:

- generato dal sistema MePA, verrà sottoscritto digitalmente dalle parti.
- conterrà le clausole e le condizioni di cui alla lettera di invito allegata al presente provvedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Maria Serretta

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: **GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - APPALTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) [M5.C2- I2.1] - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS N°50/2016) CON UN OPERATORE ECONOMICO SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI CIG: A011530EDA**;
2) dare atto che la presente determinazione:

copia informatica per consultazione

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 19/09/2023

Sottoscritta dal Dirigente
AMENTA ORAZIO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 19/09/2023

copia informatica per consultazione

Prot. n. del

LETTERA DI INVITO

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI

DEL COMUNE DI TRAPANI

CIG: **A011530EDA**

Stazione Appaltante: Città di TRAPANI Sede legale: Piazza Municipio, 1 91100 Trapani (TP) - P.I. 00079880811- C.F. 80003210814

Gara telematica mediante il portale acquistinretepa.it – Appalto finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU) - Attuazione della linea progettuale MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) [M5.C2- I2.1]

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Trapani, Via Passo Mura di tramontana, 1 Trapani (TP); Dirigente del Settore PNRR: ing. Orazio Amenta; P.E.C.: sesto.settore@pec.comune.trapani.it; Telefax 0923.590735 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). **I.2) Appalto congiunto:** L'appalto è aggiudicato dal Comune di Trapani che agisce come stazione appaltante per conto di se stesso. **I.3) Comunicazione**: i documenti completi relativi alle procedure sono disponibili per unaccesso gratuito, illimitato e diretto presso il

copia informatica per consultazione

portale Mepa. Le offerte vanno inviate in versione elettronica presso tale portale. Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **I.4) Tipo diamministrazione aggiudicatrice:** Ente locale. **I.5) Principalisettori di attività: Pubblica amministrazione.**

SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO: II.1) Entità dell'appalto. II.1.1)

Denominazione: Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it, per la conclusione di **Accordi Quadro con un solo operatore economico per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11),** nell'ambitodell'attuazione del PNRR [M5.C2- I2.1] approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021. **II.1.2) Codice CPV:** 45212220-4; 45214000-2;

Tipo di appalto: Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli appalti necessari alla realizzazione degli interventi per la rigenerazione urbana (2.2), Missione 5, Componente 2 sono finanziati o cofinanziati con le risorse previste dal PNRR di cui ai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241.

Breve descrizione: La presente procedura si articola in un lotto di Lavori che ricomprende un cluster di interventi. A seguito dell'aggiudicazione dell'Accordi Quadro, all'Aggiudicatario verrà assegnato il Cluster di interventi di rigenerazione urbana (un raggruppamento di interventi), nell'ambito del quale eseguire le prestazioni. L'assegnazione dei Cluster determina, senza riapertura del confronto competitivo,l'affidamento dei Contratti Specifici mediante l'emissione di Ordini di Attivazione aventi ad oggetto le prestazioni relative. **II.1.5)Valore totale stimato:** Il valore massimo stimato complessivo per la procedura è pari ad € 4.525.431,92 (euro quattromilionicinquecentoventicinquemilaquattrocentotrentuno/91), pari alla somma degli importi

copia informatica per consultazione

presuntivi a base d'asta di tutti gli interventi previsti aumentata del 10% per imprevisti.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, unico lotto. **II.2) Descrizione. II.2.1) CIG:** A011530EDA**. II.2.2) CUP:** data la numerosità delle informazioni sirinvia al Disciplinare Unico di Gara**. II.2.3) Luogo di esecuzione:** Comune di Trapani. **Codice NUTS:** ITG11. **II.2.4) Determinadi avvio:** xx/2023 **II.2.5) Subappalto**: si rinvia ai documenti di gara. **II.2.6) Durata dell'appalto:** Ogni Accordo Quadro sarà valido fino al 30 giugno 2025 a far data dalla relativa stipulazione. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi ocomunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRRdalle Autorità competenti. **II.2.7) Informazioni sulle varianti**: si rinvia ai documentidi gara. **II.2.8) Informazioni relative alle opzioni**: si rinvia ai documenti di gara.

II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si, finanziatodall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU), attraverso il Dispositivo per laRipresa e Resilienza (RRF).

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **III.2)Cauzioni e garanzie assicurative richieste**: nessuna cauzione provvisoria richiesta.

SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it. **IV.1.2) Criterio di aggiudicazione:** offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016. **IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro**: accordo quadro con unico operatore. **IV.2) Informazioni di carattereamministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:** no. **IV.2.2) Termine per il ricevimento delle**

copia informatica per consultazione

offerte: 29/09/2023 alle ore 09:00. Le offerte dovranno pervenire tramite sistema telematico acquistinretepa.it. **IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:** italiano. **IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 29/09/2023 alle ore09:30.** Le offerte saranno aperte in modalità telematica attraverso l'utilizzo dellapiattaforma telematica acquistinretepa.it senza la presenza degli operatori. Si rinvia al DisciplinareUnico di Gara.

SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: Si rinvia al Disciplinare Unico di Gara. **VI.2) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**: sì. **VI.3) Informazionicomplementari:** Gli operatori economici potranno richiedere eventuali chiarimentiinerenti alla presente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*" entro e non oltre il termine del 26/09/2023. **Previsioneed applicazione dei principi e degli obblighi specifici derivanti da PNRR:** rispettodel principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "DoNo Significant Harm" (DNSH); rispetto dei principi sulle pari opportunità; rispetto di obblighi in materia contabile; comprova del conseguimento di target e milestone; sirinvia ai documenti di gara. Sopralluoghi: No. - **VI.4) Procedure di ricorso**. **VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso**: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it. **VI.4.2) Presentazione di ricorsi**: il presentebando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Sull'applicazione dell'art. 6 della L. n. 120/2020 si rinvia ai documenti di gara.

IL DIRIGENTE

Ing. Orazio Amenta

Settore 6° - PNRR
Ufficio Segreteria
Sede: via Passo Mura di Tramontana
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: llpp@comune.trapani.it
pec: sesto.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923590735

copia informatica per consultazione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1

INTERVENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI

DEL COMUNE DI TRAPANI

DISCIPLINARE UNICO

Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it.

PREMESSE

Gli interventi in progetti di rigenerazione urbana, quale Investimento 2.1 (di seguito, "***Investimento***"), all'interno della Missione 5: "*Inclusione e Coesione*" - Componente 2: "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*" - Ambito di intervento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "***PNRR***"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

L'investimento è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la stabilità delle regole di finanza pubblica e i contributi diretti agli investimenti. L'investimento può riguardare diverse tipologie di azione, quali: manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive; interventi per la mobilità sostenibile.

Alla luce di quanto sopra indicato, gli appalti oggetto dell'Accordi Quadro, che saranno aggiudicati all'esito della presente procedura, saranno finanziati o cofinanziati con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

copia informatica per consultazione

Pertanto, il presente Disciplinare Unico è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

I suddetti appalti saranno altresì conformi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale *(*cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Tali appalti saranno altresì conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, laddove applicabili.

ARTICOLO 1

OGGETTO – PRINCIPI GENERALI E PROCEDURA

La presente procedura è volta alla conclusione di un Accordo Quadro, che sarà stipulato dal Comune di Trapani con l'operatore aggiudicatario (di seguito, "***Aggiudicatario***"). A tale Accordo Quadro, il Soggetto Attuatore, quale stazione appaltante degli Interventi del Piano elencati nell'Allegato A al presente Disciplinare Unico, potranno ricorrervi per stipulare contratti specifici (di seguito, "***Contratti Specifici***") con l'aggiudicatario a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, "***OdA***"), entro il periodo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi.

Gli Interventi dell'appalto sono stati raggruppati in «*cluster*» (di seguito, "***Cluster***"). Il Cluster è indicato nell' **Allegato A** al presente Disciplinare Unico.

La scelta in merito alla stessa formazione dei Cluster è stata calibrata tenendo conto, della localizzazione degli Interventi del Piano, del loro valore, nonché degli stringenti vincoli temporali per il relativo completamento e collaudo.

Il valore di ciascun Cluster è quindi il risultato della somma dei valori degli Interventi ricompresi in tale Cluster.

ARTICOLO 2

PUBBLICITÀ

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del Comune di Trapani, nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti.

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del Comune di Trapani e nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamate.

ARTICOLO 3

PRINCIPI GENERALI

copia informatica per consultazione

Con riferimento a ciascun Accordo Quadro, il Comune di Trapani:

- ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, anche in caso di un'unica offerta valida;
- si riserva di non procedere motivatamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Il Comune avrà la facoltà di non concludere l'Accordo Quadro e dinon attivare alcuna prestazione oggetto dell'Accordo Quadro relativo al Cluster di competenza, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivare solo alcuni degli interventi previsti nel cluster. In tal caso, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, ed alla luce delle tempistiche indicate per l'esecuzione degli Interventi, hanno durata fino al 30 giugno 2025.

Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

Salvo proroga, l'Accordo Quadro cesserà la loro efficacia, comunque, nella predetta data anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

Per durata del singolo Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i Soggetti Attuatori potranno procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto le prestazioni relative al cluster.

L'Aggiudicataro dell'Accordo Quadro è obbligato ad eseguire le prestazioni che il SoggettoAttuatore attiverà mediante OdA sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni richieste tramite OdA, prima della scadenza degli Accordi Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.

I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile della procedura di gara è individuato nella persona dell'ing. Orazio Amenta, Dirigente del Settore VI – PNRR.

I riferimenti PEC sono indicati nel Bando.

Per le opportune comunicazioni l'operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica acquistinretepa.it accedendo all'area ***"Messaggi"*** della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare la PEC

copia informatica per consultazione

indicata nel Bando.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area ***"Messaggi"*** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Gli appalti necessari alla realizzazione degli interventi del Piano oggetto della presente procedura sono finanziati a valere sulle risorse previste dal PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che destina all'Investimento M5C2I2.1 "Interventi in progetti per la rigenerazione urbana".

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I *soggetti ammessi a partecipare* alla presente procedura sono definiti ai sensi degli articoli 45 del Codice dei Contratti.

***

L'operatore economico, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà essere in possesso dei *Requisiti di Idoneità Professionale, di Capacità Economica Finanziaria e Tecnica e Professionale, e dei Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità* indicati nel sub disciplinare.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando, lo specifico modello di Documento di gara unico europeo (di seguito, "***DGUE***") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, Modello Sub - Allegato 1 al Sub-Disciplinare.

ARTICOLO 8

AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 89 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle condizioni stabilite per ciascun Sub-lotto prestazionale nell'ambito del relativo Sub-Disciplinare.

ARTICOLO 9

SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

Il subappalto e i sub-contratti sono ammessi in conformità a quanto previsto dagli articoli 31, co. 8 e 105 del Codice dei Contratti e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ambito del Sub-Disciplinare.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Ai fini della partecipazione alla gara non occorre stipula garanzia provvisoria.

ARTICOLO 11

GARANZIE DEFINITIVE

copia informatica per consultazione

11.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro

In caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore del Comune di Trapani, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Specifici, secondo le modalità descritte nell'ambito del relativo Sub- Disciplinare.

11.2 Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Specifici

L'Appaltatore dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva, in favore del Soggetto Attuatore, relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo, secondo le modalità descritte nell'ambito del relativo Sub-Disciplinare.

ARTICOLO 12

POLIZZE ASSICURATIVE E PROFESSIONALI

Le polizze a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni dovranno essere presentate nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ambito del relativo Sub- Disciplinare.

ARTICOLO 13

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Tutti gli appalti oggetto della presente procedura saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta a prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/16..

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse saranno acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte del Comune di Trapani della Piattaforma Telematica acquistinretepa.it che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da una commissione, formata da tre componenti.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e all'apertura della documentazione amministrativa al fine di individuare i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

i. in seduta pubblica telematica, all'apertura della documentazione amministrativa e della

copia informatica per consultazione

documentazione economica, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 2 e 2 bis, del Codice dei Contratti, la Commissione valuta le offerte anomalmente basse.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, il Comune di Trapani in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Il Comune si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:

i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
   a) che non rispettano i documenti di gara;
   b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
   c) che la Commissione ha giudicato anormalmente basse.
ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
   a) in relazione alle quali la Commissione ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
   b) che non hanno la qualificazione necessaria;
iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le Condizioni Generali per ogni Sub-lotto Prestazionale;
v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ARTICOLO 15

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (Sub - Allegato 1 ai Sub- Disciplinari), con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del

copia informatica per consultazione

Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestarel'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenutoe i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti nonperfettamente coerenti con la richiesta, La stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, La stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà di La stazione appaltanteinvitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto deicertificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, La stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 16

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI CLUSTER

PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Sulla base della graduatoria provvisoria, stilata all'esito delle operazioni sopra descritte, si provvederà ad aggiudicare l'Accordo Quadro.

Il Cluster da assegnare è riportato nei documenti allegati al presente Disciplinare come **Allegati A** - "***Tabella riportante il Cluster***".

Si premette che per l'assegnazione di un Cluster è necessario che l'operatore economico:

- sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al Sub-Disciplinare;
- sia qualificato nelle **classifiche adeguate** a poter svolgere contemporaneamente interventi per un valore complessivo stimato corrispondente a quello del Cluster da assegnare:

  (a) <u>in caso di operatore singolo</u>, OG1 Classifica V – OG 11 Classifica III bis;

  (b) <u>in caso di operatore che partecipi in forma aggregata:</u>

  (b.1) in primo luogo, si procederà:

  - ✓ per la Categoria Primaria dell'Accordo Quadro, a sommare le classifiche più alte possedute dai membri del medesimo raggruppamento, incrementate del quinto, fino a un massimo di 2 classifiche (ivi inclusa quella della Mandataria); detta somma dovrà essere almeno pari al valore del Cluster;

copia informatica per consultazione

- ✓ per la Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro, a sommare le classifiche più alte possedute dai membri del medesimo raggruppamento, incrementate del quinto, fino a un massimo di 2 classifiche; la somma dovrà essere almeno pari a 1.316.673,47 euro (la somma degli importi dell'OG11 dei vari interventi aumentata del 20%);

(b.2) in secondo luogo, si procederà a verificare il rispetto:

- ✓ per la Categoria Primaria dell'Accordo Quadro: del possesso da parte dellaMandataria di una classifica (al netto dell'incremento del quinto) pari almeno al 40% del Cluster assegnabile;
- ✓ per la Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro: del possesso, da parte della Mandataria del Sub Raggruppamento, di una classifica (al netto dell'incremento del quinto), pari almeno al 40% di 1.316.673,47 euro.

Il numero massimo di 2 classifiche prese in considerazioni ai fini della somma è stabilito in funzione del rapporto tra le esigenze prestazionali necessarie ai fini di una celere attuazione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro e alle tipologie di operatore economico presenti nel mercato di riferimento in possesso di dimensionamento e capacità tecnico-economiche adeguate ad assicurare una efficace esecuzione degli stessi interventi,

tali da soddisfare, al contempo, gli standard di affidabilità, efficacia e semplicità di gestione dei relativi contratti d'appalto espresse dal Soggetto Attuatore.

Nel caso di consorzio stabile l'assegnazione dei Cluster avverrà considerando la classifica posseduta dal consorzio stabile e non verranno prese in considerazione le classifiche delle consorziate esecutrici in virtù del c.d. "cumulo alla rifusa". **Pertanto, in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei costituiti anche da Consorzi Stabili, non si procederà a sommare le classifiche delle consorziate esecutrici, ma solo quella del Consorzio e delle mandanti; non si potrà comunque superare il limite di 2 classifiche complessivamente sommate.**

Una volta assegnato il Cluster all'Aggiudicatario, gli stessi sottoscrivono con La stazione appaltante il relativo Accordo Quadro.

Il Contratto Specifico sarà conseguentemente stipulato tra Aggiudicatario e Soggetto Attuatore,previa emissione degli OdA da parte del Soggetto Attuatore stesso.

L'assegnazione del Cluster determina, altresì, senza la riapertura del confronto competitivo, l'eventuale affidamento dei Contratti Specifici basati sull'Accordo Quadro stesso.

L'Aggiudicataro dell'Accordo Quadro non potrà avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo, in caso di parziale o totale non attivazione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro da parte dei Soggetti Attuatori degli Interventi compresi nel Cluster assegnato e né potranno, per gli stessi motivi, avanzare alcuna qualsivoglia richiesta di nuove ovvero di modifica delle assegnazioni, una volta avvenuta l'aggiudicazione.

In considerazione degli obblighi temporali stringenti e della necessità di assicurare il conseguimento delle *milestone* e dei *target* previsti dal PNRR, le assegnazioni già effettuate rimangono ferme e impregiudicate anche in conseguenza dei provvedimenti che potranno essere adottati in caso di esito negativo delle verifiche ex articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti nei confronti dell'Aggiudicatario e si procederà all'assegnazione secondo il meccanismo descritto in precedenza.

copia informatica per consultazione

ARTICOLO 17

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante stipulerà l'Accordo Quadro con l'operatore che è risultato Aggiudicatario. Lo schema di Accordo Quadro è allegato al presente Disciplinare Unico come **Allegato D. "*Schema di Accordo Quadro*".**

Si ribadisce che l'aggiudicatario dovrà presentare alla stazione appaltante la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro i termini all'uopo indicati dalla stessa La stazione appaltante.

Agli Accordi Quadro i Soggetti Attuatori ricorrono per l'affidamento dei Contratti Specifici, emettendo gli OdA nei confronti degli Aggiudicatari. Il format utilizzabile per la finalizzazione dell'OdA è allegato al presente Disciplinare Unico come **Allegato E - "*Format di OdA*"**.

Allo scopo di permettere una più rapida cantierizzazione dei lavori e una "prenotazione" di capacità produttiva delle stesse imprese che tali lavori debbono assolvere, l'Aggiudicatario può comunque ricevere dal Soggetto Attuatore una comunicazione con cui gli viene anticipata la prossima emissione dell'OdA nei suoi confronti.

Ogni Contratto Specifico sarà, a sua volta, corredato da talune prescrizioni (di seguito, le "***Condizioni Generali***") relative alla prestazione oggetto. Le Condizioni Generali, una per ciascun Sub-lotto Prestazionale, sono allegate al presente Disciplinare Unico come **Allegato F. "*Condizioni Generali*"**.

Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate, dal Soggetto Attuatore, mediante capitolati relativi al Contratto Specifico ("***Condizioni Particolari***").

L'Accordo Quadro potrà essere stipulato solo all'esito della verifica, condotta dalla stazione appaltante, dell'effettivo possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* e dei requisiti di ordine generale.

Qualora, tuttavia, il Soggetto Attuatore abbia necessità di attivare un Contratto Specifico prima della conclusione delle suddette verifiche, potrà affidare le attività del Contratto Specifico procedendo alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza o all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, trovando applicazione quanto previsto dalle Condizioni Generali.

ARTICOLO 18

CATEGORIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Successivamente all'aggiudicazione del Cluster, una volta conosciute le caratteristiche tecniche dello stesso:

a) qualora nell'OdA siano presenti una o più categorie scorporabili non inizialmente previste (di seguito, "***Categoria Accessoria***") tra quelle richiesteai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione;

ARTICOLO 19

copia informatica per consultazione

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitriai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro la lettera d'invito e il presente Disciplinare Unico per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si ricorda che per gli investimenti PNRR, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, tra cui la presente, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare Unico.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "Contratto *per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della medesima sezione "*Documenti utili*". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

La stazione appaltante, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile deltrattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dai Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al presente Disciplinare Unico, in qualità di Titolari del trattamento.

ARTICOLO 21

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nella lettera di invito.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale acquisinterete.it

Il DIRIGENTE

Ing. Orazio Amenta

copia informatica per consultazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare Unico di gara e consultabili sul sito *web* acquistinterete.it

ALLEGATO A. **Tabella riportanti gli interventi del cluster;**

ALLEGATO B. **Sub Disciplinare**

ALLEGATO B.1. Sub-Disciplinare;

ALLEGATO D. **Schema di Accordo Quadro**

ALLEGATO E. **Format di OdA;**

ALLEGATO F. **Condizioni Generali;**

ALLEGATO G. **Schema di Contratto Specifico.**

copia informatica per consultazione

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (PNRR M5C2I2.1)
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI

ATTESTAZIONE SOA OG1 Classifica V - OG 11 III bis

N.	CUP	Titolo intervento	Importo lavori stimato comprensivo di oneri della sicurezza	Importo stimato aumentato del 10%	Categoria SOA (Prevalente)	Importo SOA	Categoria SOA (Secondaria)	Importo SOA	Altra Categoria Soa	Importo SOA
1	I91B21001680001	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI VIA SAN PIETRO, 54	**€ 2.810.000,00**	**€ 3.091.000,00**	OG1	€ 2.248.000,00	OG11	562.000,00 €	Non presente	-
2	I99J21002020001	CAMPO CONI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	**€ 387.393,56**	**€ 426.132,92**	OG11	€ 387.393,56			Non presente	-
3	I99J21002030001	CAMPO AULA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E MANTO ERBOSO	**€ 589.972,08**	**€ 648.969,29**	OG1	€ 589.972,08			Non presente	-
4	I94E21002280001	Adeguamento e ammodernamento Teatro Pardo	**€ 326.663,38**	**€ 359.329,72**	OG1	167.579,05 €	OG11	147.834,33 €	OG9	11.250,00 €
			€ 4.114.029,02	**€ 4.525.431,92**						

copia informatica per consultazione

ALLEGATO B

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1
INTERVENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI

DEL COMUNE DI TRAPANI

Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it.

SUB-DISCIPLINARE

ARTICOLO 1

PREMESSA

Il presente Sub-disciplinare costituisce l'Allegato B.1. al Disciplinare Unico della procedura in epigrafe (di seguito "***DisciplinareUnico***").

In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Sub-Disciplinare 1, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nel medesimo Disciplinare Unico.

Il Disciplinare Unico, il presente Sub-Disciplinare 1 e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare , nell'Accordo Quadro, nel Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale (di seguito, "***Condizioni Generali***"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 1, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali. In ogni caso, sarà considerata l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel presente Sub–Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant*

copia informatica per consultazione

Harm" (di seguito, ***"DNSH"***), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili,ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro,
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1° dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l'utilizzo della tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO E IMPORTO

Il presente Sub-Disciplinare 1 contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi agli Interventi, facenti parte dei Cluster, descritti nell'"*Allegato A "Tabella riportante il Cluster"* (di seguito, "***Allegato A***") del Disciplinare Unico.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro riguarderanno interventi di rigenerazione urbana da effettuare nel Comune di Trapani.

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nel Cluster, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA (di seguito "***Valore Massimo Stimato Lavori***") maggiorato del 10% (dieci percento) al fine di tener conto dell'importo accantonato per imprevisti dell'Accordo Quadro (di seguito, "***Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti AQ***").

Il valore massimo stimato di tutti gli Accordi Quadro aggiudicabili all'esito della presente procedura è pari all'importo complessivo riportato nel seguente schema:

N.	CUP	Titolo intervento	Importo lavori stimato comprensivo di oneri della sicurezza	Importo stimato aumentato del 10%
1	I91B21001680001	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI VIA SAN PIETRO, 54	**€ 2.810.000,00**	**€ 3.091.000,00**
2	I99J21002020001	CAMPO CONI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	**€ 387.393,56**	**€ 426.132,92**
3	I99J21002030001	CAMPO AULA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E MANTO ERBOSO	**€ 589.972,08**	**€ 648.969,29**
4	I94E21002280001	Adeguamento e ammodernamento Teatro Pardo	**€ 326.663,38**	**€ 359.329,72**
			€ 4.114.029,02	**€ 4.525.431,92**

copia informatica per consultazione

***

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61, co. 3 e 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche ***"Regolamento"***), nonché del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro, sono classificati come di seguito specificato nella Tabella 1:

Tabella n. 1

LAVORAZIONI	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
Edifici civili e industriali	**OG 1**	SI
Impianti tecnologici	**OG 11**	SI

Le sopra citate due categorie di lavorazione sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura d'appalto.

In base alla medesima valutazione è stato possibile individuare tra le predette due categorie di lavorazioni quella che maggiormente incide, in termini economici stimati, sul valore complessivo degli Interventi oggetto della presente procedura, come rappresentato nella successiva Tabella 2.

La categoria di lavorazione OG1 viene pertanto identificata come categoria primaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "***Categoria Primaria***"), mentre la categoria di lavorazione che ha un'incidenza inferiore viene identificata come categoria secondaria dell'Accordo Quadro (di seguito, ***"Categoria Secondaria"***).

Tabella n. 2

LAVORAZIONI	CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO	INCIDENZA RISPETTO AL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
Edifici civili e industriali	OG1	PRIMARIA
Impianti tecnologici	OG 11	SECONDARIA

Le predette categorie costituiscono le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro (di seguito complessivamente "***Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro***").

Nell'Allegato del Disciplinare Unico sono riportate anche le informazioni relative alle percentuali di incidenza stimata delle due categorie di lavorazioni.

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle lavorazioni della Categoria Primaria rispetto al valore delle lavorazioni della Categoria Secondaria non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento. Conseguentemente, all'interno dell'OdA, sarà di

copia informatica per consultazione

volta in volta identificata tra le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, la categoria "prevalente"(che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Primaria) e la categoria "scorporabile" (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Secondaria) riferita al singolo Contratto Specifico.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere tutte le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, con una classifica adeguata a coprire gli Interventi di cui si compone il Cluster, così come di seguito dettagliato.

Viene indicata nella tabella che segue la classifica minima richiesta delle Categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro e l'Importo Lavori del Cluster di minor valore per ciascun Lotto Geografico, che varrà anche ai fini dell'assegnazione dei Cluster:

***

Si precisa altresì che la Tabella 1 del presente Sub-Disciplinare, relativa alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro può non rappresentare la totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste all'aggiudicatario dell' Accordo Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, trovano applicazione le previsioni contenute all'articolo 18 del Disciplinare Unico.

***

I Contratti Specifici saranno stipulati "***a corpo***" o "***a misura***", secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.

Si precisa che ai fini della presentazione dell'offerta, il ribasso unico percentuale offerto, di cui al successivo articolo 12.3 lett. A), si intenderà applicato ai Prezzi Unitari desunti dai prezzari indicati nelle Condizioni Generali nell'ordine di seguito riportato: (i) Prezzario dei lavori pubblici della Regione Siciliana; (iii) Prezzario DEI in vigore; (iv) analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

Si precisa che l'aggiudicatario dovrà eseguire tutte le opere oggetto dei Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzari in vigore al momento dell'emissione dell'OdA, relativi alla Regione a cui afferisce l'intervento, ridotti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

ARTICOLO 3

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo

copia informatica per consultazione

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di temponon inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, "***R.T.I.***") costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "***G.E.I.E.***"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare

copia informatica per consultazione

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 co. 2 del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso ad indicare, in sededi offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Si precisa che dovranno essere indicate le lavorazioni per le quali le consorziate esecutrici sono state designate. Dovranno essere, altresì, indicate le lavorazioni per le quali il consorzio assuma eventualmente in proprio l'esecuzione.

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "***Mandataria***") e le mandanti (di seguito, "***Mandanti***") specificando ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori.

In sede di offerta, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18, 19, 19-bis, e 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

RISERVATO PER LA GARA

copia informatica per consultazione

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

***

Si rimanda all'articolo 1 del Disciplinare Unico per le regole di partecipazione.

***

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*".

ARTICOLO 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 4.1;
ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 4.2 e 4.3;
iii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 4.4;
iv. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 4.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "***DGUE***") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello Sub-Allegato 1 al presente Sub-Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, La stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 81, co. 1, del Codice dei Contratti, e della delibera attuativa A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

economico-finanziario, la cui comprova è fornita mediante i documenti indicati, rispettivamente, all'articolo 5 (per i requisiti di carattere generale) e all'articolo 6 (per i requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) della delibera stessa, avverrà, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "***BDNCP***") gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito, "***FVOE***"); a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati sopra richiamati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, co. 2, del medesimo decreto.

Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di acquisire il "***PASSOE***" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera A.N.AC. n. 157 del 16 febbraio 2016, confermato dalla stessa delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, da prodursi ad opera di tutti i concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati potrà essere presentata dall'operatore economico anche tramite la Piattaforma Telematica.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, La stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.

copia informatica per consultazione

4.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;

iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti al Sub-lotto Prestazionale 1 – Lavori.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro con le classifiche minime (incrementate del quinto) richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento adeguate a coprire, per ciascun Lotto Geografico, per la Categoria Primaria l'importo dei lavori del Cluster e per la Categoria Secondaria almeno 1.316.673,47euro (l'importo della SOA OG11 incrementata del quinto d'obbligo).

copia informatica per consultazione

La classifica posseduta nelle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro OG1 e OG11 dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell'offerta e sarà valutata ai fini della partecipazione e dell'assegnazione di un Cluster, qualora l'operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel Disciplinare Unico.

L'Allegato A.1. del Disciplinare Unico riporta la classifica SOA minima richiesta per ciascuna Categoria dell'Accordo Quadro anche ai fini dell'assegnazione dei Cluster.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, **previa richiesta da parte di La stazione appaltante**, tramite la Piattaforma Telematica.

4.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA'

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, ***"Codice delle Pari Opportunità***"), devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

4.5 ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "***GDPR***"), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona del Soggetto Attuatore, e resa disponibile nel sito internet del medesimo Soggetto Attuatore;
3. di aver letto il "*Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*", posizionata in alto a destra della

copia informatica per consultazione

Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;

4. di aver preso visione della Privacy Policy di La stazione appaltante, accessibile dalla sezione *"Documenti utili"*
nei *"Documenti La stazione appaltante"* della Piattaforma Telematica;
5. di aver letto e di accettare il "*Codice Etico di La stazione appaltante*", disponibile nella sezione "*Documenti Utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
6. [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare l'informativa generale e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *"Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, rilasciate da La stazione appaltante quale Responsabile del trattamento, disponibili all'atto della registrazione;
7. [con riferimento alla partecipazione alla presente procedura] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da La stazione appaltante quale Responsabile del trattamento, disponibile nella sezione *"Documentiutili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
8. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
9. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
10. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di La stazione appaltante, dell'Amministrazione Titolare e dei Soggetti Attuatori;
11. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dai Soggetti Attuatori e delle polizze assicurative previste rispettivamente nel presente Sub-Disciplinare 1;
12. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi comunque vincolanti;
13. di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino **iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell' *"Anagrafe antimafia degli esecutori"* istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229**;

copia informatica per consultazione

14. di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'emissione dell'OdA, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"*Anagrafe antimafia degli esecutori*" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;

15. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 14 del presente Sub-Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

16. di applicare, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; di accettare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;

17. di essere in grado di fornire, su richiesta di La stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;

18. che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare Unico, rendendolo noto al momento dell'emissione dell'OdA;

19. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;

20. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;

21. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;

copia informatica per consultazione

22. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;

23. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-*bis*, del citato D.L. 77/2021;

24. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. 68/1999; di autorizzare La stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;

25. di autorizzare La stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

27. di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Disciplinare;

28. nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e.

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

29. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare a La stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

RISERVATO PER PRESIDIO

copia informatica per consultazione

30. di impegnarsi a fornire ad La stazione appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzodi posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
31. di essere consapevole che, qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza, nel proprio Paese di origine dell'operatore, dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

***Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto**:*

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

4.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

4.6.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità e ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 4.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 4.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 4.4, dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 4.5 dovranno essere rese:

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;

copia informatica per consultazione

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

4.6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3 e 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale**, ciascun componente del raggruppamento o del consorzio ordinario deve possedere le qualificazioni SOA per TUTTE le Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro. Con riferimento alla **Categoria Primaria**, la Mandataria o consorziata capofila, a seconda del caso, deve possedere la classifica **NELLA MISURA MINIMA DEL 40% (QUARANTA PER CENTO)** dell'importo del Cluster. Con riferimento alla **Categoria Secondaria**, la Mandataria deve possedere la classifica **nella misura minima del 40% (quaranta percento) di 1.316.673,47euro come sopra spiegato**. Le restanti percentuali, per ciascuna Categoria dell'Accordo Quadro, devono essere possedute cumulativamente dalle mandanti o dalle altre impreseconsorziate, fermo restando il possesso, da parte di ciascuna mandante o di ciascuna impresa consorziata, della relativa qualificazione.

Nell'Allegato A.1. del Disciplinare Unico del Disciplinare Unico è riportata la classifica SOA minima richiesta per ciascuna Categoria dell'Accordo Quadro che, ai fini dell'assegnazione del singolo Cluster, dovrà essere posseduta dalla Mandataria.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo misto**, al sub raggruppamento, costituito per ciascuna Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro **si applicano le regole previste per i raggruppamenti di tipo orizzontale.**

In tutti i casi, la richiesta del possesso da parte della Mandataria (Mandataria del sub raggruppamento) del requisito nella predetta percentuale è motivato dall'esigenza che detto componente del R.T. risulti adeguatamente qualificato, dovendosi a tal fine avere riguardo sia alla complessità degli interventi da realizzare sia alla possibile contemporaneità di esecuzione dei vari interventi ricompresi nell'Accordo Quadro *de quo*.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale**:

- la Mandataria deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria Primaria dell'Accordo Quadro con classifica necessaria a coprire l'importo Lavori del singolo Cluster assegnabile in funzione dei requisiti posseduti;

copia informatica per consultazione

- la Mandante deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria Secondaria dell'Accordo Quadro con classifica necessaria a coprire l'importo Lavori del singolo Cluster assegnabile in funzione dei requisiti posseduti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio; o dalle consorziate, anche eventualmente designate quali esecutrici.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del Regolamento.

ARTICOLO 5

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità dei componenti del R.T.I. stesso.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del presente Sub-Disciplinare, in merito alla possibilità che, con riferimento ai singoli Interventi, il rapporto tra Categoria Primaria e Categoria Secondaria muti, e in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, co. 2, del D.M. n. 248/2016, adottato ai sensi dell'articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG11 – Impianti tecnologici.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso altresì per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.4.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

copia informatica per consultazione

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;

b) **la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2**, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:

   i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

   ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

   iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;

   iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;

c) **l'originale o la copia autentica del contratto** in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell' avvalimento);

d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria;

e) *[eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 4.4 del presente Sub-disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1;

copia informatica per consultazione

f) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello Sub Allegato 3 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto L) dell'articolo 12.1.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall'ausiliaria in ordine all'insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l'ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, La stazione appaltante impone, previa valutazione e comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell'adozione di misure correttive al fine di rimediare all'irregolarità contestata, ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, La stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 6

GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Non è prevista cauzione provvisoria.

ARTICOLO 7

GARANZIA DEFINITIVA

7.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro

In caso di aggiudicazione di ogni Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore del Comune di Trapani per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, pari al **2% (due per cento)** dell'importo del Cluster assegnato, applicando il ribasso percentuale, **con validità finoalla stipulazione tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore dell'ultimo Contratto Specifico relativo al predetto Cluster.**

L'importo della garanzia definitiva riferito all'importo del Cluster assegnato ha lo scopo di rendere più

copia informatica per consultazione

equilibrati i rapporti tra La stazione appaltante e gli Aggiudicatari, senza onerare eccessivamente gli operatori e consentendo, così, loro la partecipazione anche ad altre procedure di gara.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente mano a mano che i Contratti Specifici, relativi al Cluster assegnato all'Aggiudicatario ed oggetto dell'Accordo Quadro, saranno da costui stipulati con il Soggetto Attuatore. **Lo svincolo sarà effettuato da La stazione appaltante in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato tra l'Aggiudicatario e il Soggetto Attuatore.**

La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Comune di Trapani**.**

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

7.2 Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Specifici

L'Aggiudicatario dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al **10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico**, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del rispettivo **Soggetto Attuatore**, secondo la relativa precisa denominazione da quest'ultimo comunicata all'atto dell'emissione dell'OdA.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto Specifico, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'articolo 103 co. 5 del Codice dei Contratti.

copia informatica per consultazione

ARTICOLO 8

POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che dovrà essere presentata al **Soggetto Attuatore** almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori.

La polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
- partita 2) per le opere preesistenti: 50% importo del Contratto Specifico;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

La polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'*"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

In ogni caso la citata polizza assicurativa dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nelle Condizioni Generali.

Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato *"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo"* del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.

ARTICOLO 9

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

ARTICOLO 10

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nel Disciplinare Unico, nelle Condizioni Generali, nel rispetto di quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun Contratto Specifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto

copia informatica per consultazione

dall'articolo 106, co. 1, lettera d), l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici non possono essere ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52, della citata L. n. 190/2012, ovvero nell' *"Anagrafe antimafia degli esecutori"* istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto Specifico solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Specifico sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, l'operatore economico deve indicare le prestazioni di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato; sarà il **Soggetto Attuatore** a procedere al formale rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;

  nonché

copia informatica per consultazione

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

***

La Tabella 1 di cui al precedente articolo 2, relativa alle Categorie di Lavorazione dell'Accordo Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro. Qualora nell'OdA sia presente una o più categorie non inizialmente previste (di seguito "***Categoria Accessoria***") tra quelle richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà fare ricorso al subappalto, ovverosia potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altrooperatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

ARTICOLO 11

CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà **eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "*Istruzioni operative"* consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione *"Gestione contributi Gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

La stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quelloassegnato alla presente procedura.

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464, del 27 luglio 2022, in caso di mancata presentazione della ricevuta La stazione appaltante accerta il mancato pagamento mediante consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, ***"BDNCP"***) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, La stazione appaltante esclude il

copia informatica per consultazione

concorrente ai sensi dell'articolo 1, co. 67 della l. 266/2005.

ARTICOLO 12

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato C "*Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica*" che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 12.1;

b) la documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 12.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE (*Sub* Allegato 1 al presente Sub-Disciplinare 1) per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, La stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, delCodice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrreun apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesimadata. Il mancato riscontro alla richiesta di La stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente allapartecipazione alla gara.

12.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

copia informatica per consultazione

i. compilato in lingua italiana;

ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;

iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;

ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE della Mandataria (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;

ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti;

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato **non** sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;

ii. indicare l'impresa Mandataria sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 4.6.2;

iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;

iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle Mandanti;

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

copia informatica per consultazione

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Sub-Disciplinare.

L'operatore economico dovrà, all'interno del medesimo DGUE, dichiarare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie ed, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il Modello Sub - Allegato 3 al presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
    a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
    b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
    c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
    d. direttore tecnico;
    e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

copia informatica per consultazione

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a La stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite:

- modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** - punto 6 del modello *F23*); indicando nella causale il **CIG** della presente procedura di gara conl'indicazione del riferimento al DGUE; a tal fine l'operatore economico potrà seguire leistruzioni fornitedall'Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, La stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

copia informatica per consultazione

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale *ex* articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;

ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE, cd. "*PASSOE*".

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano

copia informatica per consultazione

indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

G. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva

Non occorre.

H. Avvalimento

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

a) il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;

b) la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2, resa e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:

   i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

   ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

   iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;

   iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;

c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell' avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario**;

d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);

e) *[eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 4.4 del presente Sub-disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto J;

f) la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi resa/e da parte del/i titolare/i effettivo/i dell'ausiliaria cui al modello Sub-Allegato 3 al presente Sub-Disciplinare, secondo le modalità

copia informatica per consultazione

specificate al successivo punto L.

Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

I. Contributo all'ANAC

L'operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per ciascun Lotto Geografico cui l'operatore economico intenda partecipare.

J. [Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

L'operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti**, a pena di esclusione,** ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

K. Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia dell'attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

L. Dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello Sub-Allegato 3 al presente Sub Disciplinare, resa/e, nel caso di:

- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i;
- R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i del Mandataria

copia informatica per consultazione

o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;

- consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si specifica che la suddetta dichiarazione dovrà essere rilasciata e sottoscritta da ciascun titolare effettivo individuato.

I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 5

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: **DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE**	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: **DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: **DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
		AVVALIMENTO: **DGUE DELL'AUSILIARIA, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO

RISERVATO PROFESSIONISTI

copia informatica per consultazione

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: **PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO**	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: **UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: **UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO**	
		AVVALIMENTO: **UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO**	
G	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	**NON OCCORRE**	ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE di AVVALIMENTO SUB-ALLEGATO 2	**FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO**	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	**FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO**	
I	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE
J	[solo per operatori che occupano oltre	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:	ALLEGARE

RISERVATO DI PROVA D'ATTI

copia informatica per consultazione

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	50 dipendenti] RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ *OPPURE* RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE	**RAPPORTO E ATTESTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: **RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: **RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
		AVVALIMENTO: **RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE**	
K	ATTESTAZIONE SOA ED EVENTUALE CONTRATTO DI RINNOVO QUINQUENNALE/DI VERIFICA TRIENNALE		ALLEGARE
L	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI SUB – ALLEGATO 3, CHE DOVRA' ESSERE RILASCIATA DA OGNI SOGGETTO INDIVIDUATO QUALE TITOLARE EFFETTIVO	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO**: FIRMATA DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO**	ALLEGARE
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: **FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DELLA MANDATARIA/CAPOFILA E DAL TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA MANDANTE/CONSORZIATA**	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: **FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DAL TITOLARE EFFETTIVO DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**	
		AVVALIMENTO: **FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DELL'AUSILIARIA**	

RISERVATO PER IL DATO

copia informatica per consultazione

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA.

12.2 OFFERTA TECNICA

NON PREVISTA.

12.3 OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

i. inserire, **a pena di esclusione**, **IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO, DA APPLICARE SUI PREZZARI INDICATI NELLE CONDIZIONI GENERALI**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto.

ii. rendere le "***DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA***", ovvero dichiarare:

   a) che il ribasso offerto è ritenuto congruo e remunerativo rispetto all'esatto adempimento della esecuzione dei Contratti Specifici;

   b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;

   c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo il Soggetto Attuatore né La stazione appaltante;

   d) di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione dei Contratti Specifici, di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, per ciascun Lotto Geografico a cui intende partecipare, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore

copia informatica per consultazione

economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite:

- modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: **456T**; causale: **RP**; codice ufficio: **codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento** - punto 6 del modello *F23*); indicando nella causale il **CIG del Sub lotto prestazionale 1 del/dei Lotto/i geografico/i** della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica; a tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/programma-di-compilazione-f23;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, La stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto
d.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

I documenti che compongono l'offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue.

Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

RISERVATO PRESENTATO

copia informatica per consultazione

- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della Mandataria;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della Mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte di La stazione appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

12.4 TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE IN PIATTAFORMA TELEMATICA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto previsto nel portale acquistinretepa.it.

12.5 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, co. 4, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando, il Disciplinare Unico e il presente Sub Disciplinare 1 per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (*i.e.* settore economico – codice

copia informatica per consultazione

Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. 77/2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (*i.e.* 10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, inossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Sub-Disciplinare 1 e consultabili sul sito *web* https://ingate.la stazione appaltante.it:

SUB - ALLEGATO 1 - DGUE

SUB - ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE AUSILIARIO

SUB - ALLEGATO 3 - MODELLO DI DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

SUB - ALLEGATO 4 - ESTRATTO SCHEDE DI PROGETTO DEGLI INTERVENTI

Il DIRIGENTE

Ing. Orazio Amenta

copia informatica per consultazione

SUB ALLEGATO 1.

Per le procedure di appalto per le quali non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzet

GU UE S numero [ ], data [ ], pag. [ ],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]- [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente a

Se non sussiste l'obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, forni

Le informazioni richie

[1] I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

[2] Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.

Per **gli enti aggiudicatori:** un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.**

copia informatica per consultazione

IDENTITÀ DEL COMMITTENTE ([3])	RISPOSTA:
Nome:	**COMUNE DI TRAPANI**
CODICE FISCALE:	80003210814
Di quale appalto si tratta?	**Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it.** **ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA** **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI**

copia informatica per consultazione

TUTTE LE DICHIARAZIONE CHE SEGUONO SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO *(Cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)*		
DATI IDENTIFICATIVI	**RISPOSTA**	
Nome:	[……]	
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[……]	
Indirizzo postale:	[……]	
Persone di contatto ([4])	[……]	
Telefono:	[……]	
E-mail:	[……]	
(Indirizzo Internet o sito web) (ove esistente)	[……]	
INFORMAZIONI GENERALI	**RISPOSTA**	
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?	**SI** ☐	**NO** ☐
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE		
L'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti (settori ordinari)?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo:		
a) Indicare gli estremi dell'attestazione (~~denominazione dell'Organismo~~ di attestazione; ~~ovvero Sistema di qualificazione~~, numero e data dell'attestazione);	[……]	

[4]Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

[5]Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003 pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici.
Microimprese: imprese che **occupano meno di 10 persone** e realizzano un fatturato annuo medio oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

copia informatica per consultazione

Piccole Imprese: imprese che **occupano meno di 50 persone** e realizzano un fatturato annuo medio oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che **occupano meno di 250 persone** e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di Euro.
[10]Specificatamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

copia informatica per consultazione

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	[.....]	
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	**SI** ☐	**NO** ☐
Indicare la Validità del certificato S.O.A. triennale	[.....] Se scaduta, indicare la data di verifica triennale: [.....]	
Indicare eventuale data di rinnovo triennale	[.....]	
Indicare la Validità del certificato S.O.A. quinquennale	[.....]	
~~Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.~~		

FORMA DI PARTECIPAZIONE	**RISPOSTA**	
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ([6])?	**SI** ☐	**NO** ☐
IN CASO AFFERMATIVO ACCERTARSI CHE GLI ALTRI OPERATORI INTERESSATI FORNISCANO UN DGUE DISTINTO		
In caso affermativo, specificare in che forma si intende partecipare:	Segnare con una "X" la forma di partecipazione di interesse	
a) Raggruppamento Temporaneo/ Consorzi ordinari/G.E.I. E;	☐	
b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;	☐	
c) Consorzi fra imprese artigiane;	☐	
d) Consorzio Stabile;	☐	
e) joint-venture o altro;	☐	
In caso affermativo: L'operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica (acquistinretepa.it) un DGUE distinto sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E. secondo le modalità previste nel Sub - Disciplinare di riferimento.	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo:		

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

[6]Specificatamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

copia informatica per consultazione

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e ~~all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)~~ del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, etc.):	[.....] [Mandatario/Consorzio]
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	[.....] [Mandante/consorziata esecutrice] [.....] [Mandante/consorziata esecutrice] [.....] [Mandante/consorziata esecutrice]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	[.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ~~o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f)~~ che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	[.....]
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO	
In caso affermativo indicare il Raggruppamento è di tipo	Segnare con una "X" il tipo di Raggruppamento con il quale si intende partecipare alla procedura
Verticale	☐
Orizzontale	☐
Misto	☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

☐	☐

In caso di partecipazione in R.T.I. al "Sub-Lotto Prestazionale 1 – Lavori" indicare le classifiche possedute e spese per i Lotti Geografici di partecipazione. **SI RICORDA CHE LA SOMMA DELLE CLASSIFICHE NON POTRÀ SUPERARE IL LIMITE DI 2 CLASSIFICHE COMPLESSIVAMENTE.** **Nel caso in cui siano indicate le consorziate esecutrici indicare la/e categoria/e che andranno ad eseguire con la relativa classifica SOA posseduta.** **Indicare, altresì, la/e categoria/e che andrà eventualmente ad eseguire il consorzio in proprio con la relativa classifica SOA posseduta.**		**OG1** (CLASSIFICA)	**OG11** (CLASSIFICA)
	Mandataria/ Operatore Singolo/ Consorzio [……]		
	Mandante 1/Consorzio [……]		
	Mandante 2 [……]		
	Mandante n-sima [……]		
	Consorziate Esecutrice 1 [……]		
	Consorziate Esecutrice 2 [……]		
	Consorziate Esecutrice 2 [……]	[……]	[……]

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI E DI CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DIST
IN CASO DI CONSORZI STABILI, DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRM

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, de

Il raggruppamento è già costituito?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso di Raggruppamento COSTITUITO		
L'operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica acquistinretepa.it) il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso di Raggruppamento COSTITUENDO:		
In caso di aggiudicazione, il sottoscritto si impegna a		

copia informatica per consultazione

a) **[per la mandataria]** costituire il Raggruppamento Temporaneo di imprese;	**SI** ☐	**NO** ☐
b) **[per la mandante]** conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 alla mandataria sopraindicata;	**SI** ☐	**NO** ☐
c) **[per la mandante]** nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, autorizzare il legale rappresentante della mandataria sopra indicata a firmare il relativo verbale anche per proprio conto;	**SI** ☐	**NO** ☐
IN CASO DI CONSORZI STABILI, DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE		
L'operatore economico si impegna a caricare (in Piattaforma telematica acquistinretepa.it) le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;	**SI** ☐	**NO** ☐
Indicare le Consorziate esecutrici	1. _____ 2. _____ 3. _____	

EVENTUALI RAPPRESENTANTI	**RISPOSTA**
Nome completo: Codice fiscale data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori	[.....]

copia informatica per consultazione

Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione (forma, portata, scopo...):	[.....]

EVENTUALI RAPPRESENTANTI	**RISPOSTA**
Nome completo: Codice fiscale data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione (forma, portata, scopo...):	[.....]

EVENTUALI RAPPRESENTANTI	**RISPOSTA**
Nome completo: Codice fiscale data e luogo di nascita:	[.....]
Posizione/Titolo ad agire/procuratori	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentazione (forma, portata, scopo...):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)

N.B. L'avvalimento è consentito esclusivamente per la categoria SOA OG1; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 8

N.B. Non è consentito, a pena di esclusione, che, per la partecipazione, sia ai Lotti Geografici che ai Sub-Lotti prestaz

AFFIDAMENTO	RISPOSTA	
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della	**SI** ☐	**NO** ☐

copia informatica per consultazione

parte V?		

copia informatica per consultazione

In caso affermativo		
	Indicare la denominazione degli operatori di cui si intende avvalersi (impresa l'AUSILIARIA)	[.....]
	P.IVA dell'impresa AUSILIARIA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[.....]
	Indirizzo postale:	[.....]
	Legale Rappresentante/ amministratore unico/Titolare: C.F.	Nome e Cognome: [.....] specificare il ruolo ricoperto: [.....] Legale Rappresentante/amministratore unico/Titolare [.....]
In caso affermativo		
L'operatore economico dichiara che l'impresa ausiliaria NON partecipa alla presente procedura di gara.	**SI** ☐	**NO** ☐
L'operatore economico dichiara che dell'impresa ausiliaria non si avvalgano altri concorrenti per la partecipazione sia ai Lotti Geografici sia ai Sub-lotti Prestazionali.	**SI** ☐	**NO** ☐
L'operatore economico è consapevole che non è ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e i **requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui agli articoli 4.1, 4.2 e 4.4 di cui al Sub – Disciplinare di riferimento.** **N.B.** **- L'operatore economico è consapevole che non è ammesso il ricorso all'avvalimento per le opere di cui alla categoria OG 11 - Impianti tecnologici.**	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo		
[***Limitatamente all'operatore economico che partecipa alla procedura***] L'operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica acquistinretepa.it):		
- il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) reso e sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria;	**SI** ☐	**NO** ☐
- il contratto di avvalimento;	**SI**	**NO**

COPIA PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

	☐	☐

copia informatica per consultazione

- la dichiarazione dell'ausiliaria di cui all'Allegato 2 del Sub-Disciplinare di gara con cui: - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti; - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; - si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente; - si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 14 del Sub- Disciplinare;	**SI** ☐	**NO** ☐
- il PASSOE nel quale sia indicata l'ausiliaria;	**SI** ☐	**NO** ☐
- *[eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 10.4 del Sub-Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al punto J) dell'articolo 18.1 del predetto Sub-Disciplinare;	**SI** ☐	**NO** ☐
- *[eventuale, solo in caso di partecipazione al Sub-Lotto Prestazionale 1: Lavori]* l'attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario.	**SI** ☐	**NO** ☐
- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello Sub-Allegato 3 al Sub- Disciplinare, secondo le modalità specificate al punto L) dell'articolo 12.1 del Sub – Disciplinare 1 e al punto M) dell'articolo 12.1 del Sub - Disciplinare 2.		

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore econor

RISERVATO

copia informatica per consultazione

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO *(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e*

(Articolo 105 del Codice - **SUBAPPALTO**)

SUBAPPALTATORE	**RISPOSTA**	
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo		
Elencare per ogni singola categoria di lavorazioni, **la relativa parte** che si intende subappaltare e le categorie o lavorazioni.	[.....]% Specificare eventualmente le attività da subappaltare: [.....]	
In caso affermativo		
L'operatore dichiara, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti per i quali non sussistano le medesime cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e **qualificati** per l'esecuzione della prestazione che si intende subappaltare;	**SI** ☐	**NO** ☐
[limitatamente all'operatore economico] L'operatore economico dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 19, del Codice dei contratti;	**SI** ☐	**NO** ☐

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni

copia informatica per consultazione

Parte III: Motivi di esclusione

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)

L'articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce i seguenti motivi di esclusione:
Partecipazione a un'organizzazione criminale ([7]);
Corruzione ([8]);
Frode ([9]);
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ([10]);
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ([11]);
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ([12]);

7. **Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016);**

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016	**RISPOSTA**	
I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 80, co. 3 sono stati **condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.** per uno dei motivi indicati sopra, in seguito ai quali sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei Contratti?	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] ( )	

[7] Quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008 pag. 42)

[8] Quale definita all'art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/563/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

[9] Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 316 del 27.11.1995, pag. 48).

RISERVATO PER PRESA D

copia informatica per consultazione

[10]Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del
22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

[11]Quali definiti all'articolo 1 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

[12]Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.04.2011 pag. 1)

copia informatica per consultazione

In caso affermativo, indicare, **PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del** [13]		
a) La data della condanna, del decreto penale o della sentenza di applicazione della pena richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g)	Data: […] ( )	
	Durata: […] ( )	
	Comma 1 articolo 80 lettera: […] ( )	
	Motivi: […] ( )	
b) Dati identificativi delle persone condannate [ ].	[…] ( )	
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	Data: […] ( )	
	Durata: […] ( )	
	Comma 1 articolo 80 lettera: […] ( )	
	Motivi: […] ( )	
In caso di sentenze di condanna, **l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità** nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ([14]) (autodisciplina o «Self - Cleaning»? (art. 80 commi 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016)	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, indicare		
1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come	**SI** ☐	**NO** ☐
2. La sentenza definitiva di condanna prevede una pena	**SI** ☐	**NO** ☐
3. In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2),		
- hanno risarcito interamente il danno?	**SI**	**NO**
- si sono impegnati formalmente a risarcire il	**SI** ☐	**NO** ☐
4. per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI**	**NO**
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente […] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [ ]	
5. se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente	[…]	

Le Informazioni di cui alla parte III lettera A) vanno presentate per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50
titolare o direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale;
socio o direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari o direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

[13] Ripetere tante volte quanto necessario

[14] In conformità alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE.

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

- **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali e institori, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e/o responsabile tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.**

Anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 (Ripetere se necessario anche per i soggetti già indicati alla Parte II lettera B quali rappresentanti dell'Operatore Economico)	**RISPOSTA**	
Sono presenti soggetti di cui alla tabella che precede **[*in caso affermativo* Ripetere il presente riquadro per tutti i soggetti indicati]**	**SI** ☐	**NO** ☐
EVENTUALE 1° SOGGETTO	**RISPOSTA**	
1. Nome completo: se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[……]	
Codice Fiscale	[……]	
Ruolo ricoperto:	[……]	
Cessato	**SI** ☐	**NO** ☐
Data di cessazione:	[……]	
MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016:	**RISPOSTA**	
è stato **condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.** per uno dei motivi indicati sopra, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei Contratti?	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……]	
In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione,		

PROVVEDIMENTO PER PRESA D

copia informatica per consultazione

	indicare:	

copia informatica per consultazione

	a. La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna	Data: [……] punti [……] ; motivi [……]	
	b. Dati identificativi delle persone condannate	[……]	
	c. Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	Punti: [……]; Durata del periodo d'esclusione: [……] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……]	
	In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»?	**SI** ☐	**NO** ☐
	In caso affermativo, indicare:		
	1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	**SI** ☐	**NO** ☐
	2. La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	**SI** ☐	**NO** ☐
	3. In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:		
	- hanno risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
	- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
	4. Per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐
		in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……] ( ) [……] ( ) [……] ( )	
	5. Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata	[…… ……..] […… ……..] […… ……..]	

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

EVENTUALE 2° (o ALTRO) SOGGETTO	RISPOSTA

copia informatica per consultazione

2. Nome completo: se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:		[……]	
	Codice Fiscale	[……]	
	Ruolo ricoperto:	[……]	
	Cessato	**SI** ☐	**NO** ☐
	Data di cessazione:	[……]	
	MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA E DELL'ART. 80, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 50/2016:	**RISPOSTA**	
	è stato **condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'Art. 444 c.p.p.** per uno dei motivi indicati sopra, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80 commi 10 e 10-bis del Codice dei Contratti?	**SI** ☐	**NO** ☐
		Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……]	
	In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, indicare:		
	a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna:	Data: [……] ; punti [……] ; motivi [……]	
	b) Dati identificativi delle persone condannate	[……]	
	c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	Punti interessati: [……]; Durata del periodo d'esclusione: [……] Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ……	
	In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»?	**SI** ☐	**NO** ☐
	In caso affermativo, indicare:		

RISERVATO PER PRESA VISTO

copia informatica per consultazione

	1. La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	**SI** ☐	**NO** ☐
	2. La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	**SI** ☐	**NO** ☐
	3. in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:		
	- hanno risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
	- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
	4. per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐
		in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……] ( )	
	5. se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata	[……]	

[Ripetere il riquadro precedente per tutti i soggetti per cui sia necessario]

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)

PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ART. 80 COMMA 4 D.LGS. 50/2016):	**RISPOSTA**			
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	**SI** ☐		**NO** ☐	
In caso negativo, indicare	**IMPOSTE**		**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**	
a) Paese o Stato membro interessato	[……]		[……]	
b) Di quale importo si tratta	[……]		[……]	
c) Come è stabilita tale inottemperanza:				
c.1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	**SI** ☐	**NO** ☐	**SI** ☐	**NO** ☐
- tale decisione è definitiva e vincolante?	**SI** ☐	**NO** ☐	**SI** ☐	**NO** ☐
- indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	[……]		[……]	
- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo di esclusione	[……]		[……]	
c.2) in altro modo? Specificare	[……]		[……]	
L'operatore economico risulta inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi non definitivamente accertati.	**SI** ☐	**NO** ☐	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso di violazione non definitivamente accertata, fornire informazioni dettagliate:	[……]		[……]	
d) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento, o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	**SI** ☐	**NO** ☐	**SI** ☐	**NO** ☐
	in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: […]		in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: […]	

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	[.....] ([15])

[15]Ripetere tante volte quanto necessario.

copia informatica per consultazione

C: MOTIVI LEGATI ALL'INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI [16]

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando di gara pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di «grave illecito professionale»

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	**RISPOSTA**	
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, **obblighi** applicabili in materia di diritto **ambientale sociale** e del **lavoro?** ([17]) (**art. 80 comma 5 lettera a)**	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»)? (articolo 80, co 7)	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, indicare:		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……]	
L'operatore economico si trova o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti situazioni **(art. 80, comma 5 lettera b):**		
a) Liquidazione giudiziale	**SI** ☐	**NO** ☐
b) Liquidazione coatta	**SI** ☐	**NO** ☐
c) Concordato preventivo	**SI** ☐	**NO**

copia informatica per consultazione

		☐
d) Concordato con continuità aziendale	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso di risposta affermativa alla lettera d):		
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 6, del	**SI** ☐	**NO** ☐

[16]Cfr. articolo 57 paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE

[17]Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18 paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA	
Codice dei Contratti all'avvalimento di altro operatore economico?		
	in caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria [.....]	
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? ([18]) (art. 80 comma 5 lettera c)	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito	[.....]	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [....] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lettera c-bis)?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate	[.....]	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, indicare		
1) L'operatore economico:		

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

- ha risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐

[18] Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

copia informatica per consultazione

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	**RISPOSTA**	
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……]	
L'operatore economico è incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c-ter)?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito	[……. ……]	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][…]	
L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c-quater)?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate	[……. ……]	
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o «Self - Cleaning»?	**SI** ☐	**NO** ☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

In caso affermativo, indicare		
1) L'operatore economico:		
- ha risarcito interamente il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	**SI** ☐	**NO** ☐
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?	**SI** ☐	**NO** ☐

copia informatica per consultazione

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI	RISPOSTA	
	in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][…]	
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi **conflitto** di **interessi** ([19]) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto **di cui all'art. 80 comma 5 lettera d)**?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi	[…….]	
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione **(art. 80, comma 5 lettera e)?**	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[…….]	

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

[19]Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

copia informatica per consultazione

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE.

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 80 COMMI 2 E 5 LETT. *F), F-TER), G), H), I), L), M)* DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001	**RISPOSTA**	
L'operatore economico incorre nei motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?	**SI** ☐	**NO** ☐
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e fermo restando quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del medesimo decreto (**comma 2 art. 80, del Codice**)?	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
L'operatore economico si trova in una delle seguenti condizioni ostative:		
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**Articolo 80, comma 5, lettera f)**;	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (**Articolo 80, comma 5, lettera f-ter**);	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa	**SI** ☐	**NO** ☐

copia informatica per consultazione

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**Articolo 80, comma 5, lettera g)**;	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
4. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (**Articolo 80, comma 5, lettera h)**;	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo:		

copia informatica per consultazione

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 80 COMMI 2 E 5 LETT. *F), F-TER), G), H), I), L), M)* DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001	**RISPOSTA**	
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:	[.....]	
- la violazione è stata rimossa?	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
5. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (**Articolo 80, comma 5, lettera i);**	**SI** ☐	**NO** ☐
	☐ **Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999** Nel caso in cui l'operatore non sia tenuto alla disciplina della legge n°68/99 indicare le motivazioni (N° DIPENDENTI E ALTRO): [.....]	
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
6. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale?	**SI** ☐	**NO** ☐
In caso affermativo:		
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?	**SI** ☐	**NO** ☐
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (**articolo 80, comma 5, lettera l)**?	**SI** ☐	**NO** ☐
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]	
7. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale **(articolo 80, comma 5, lettera m)**?	**SI** ☐	**NO** ☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 80 COMMI 2 E 5 LETT. *F), F-TER), G), H), I), L), M)* DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 165/2001	RISPOSTA	
8. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	**SI** ☐	**NO** ☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

Parte IV: criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE *(cliccare sul riquadro per inserire la "X" e convalidare la scelta delle risposte)*		
REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art.4.1 dei Sub Disciplinari	**RISPOSTA**	
L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA: i. l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;	**SI** ☐	**NO** ☐
ii. l'insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;	**SI** ☐	**NO** ☐
iii. la non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;	**SI** ☐	**NO** ☐
iv. l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	**SI** ☐	**NO** ☐
v. la non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.	**SI** ☐	**NO** ☐
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all'art.4.2 dei Sub Disciplinari 1 e/o 2	**RISPOSTA**	
L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA:		
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti ai Sub-lotti Prestazionali 1 e/o 2	**SI** ☐	**NO** ☐

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE (art. 10.3.1 del Disciplinare)	**RISPOSTA**	
L'OPERATORE ECONOMICO POSSIEDE LA S.O.A.:	**SI** ☐	**NO** ☐
Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione, numero e data	[.....]	

copia informatica per consultazione

dell’attestazione)		
Indicare la Validità del certificato S.O.A. triennale	Fare clic qui per immettere testo. Se scaduta, indicare la data di verifica triennale Fare clic qui per immettere testo.	
Indicare la Validità del certificato S.O.A. quinquennale	Fare clic qui per immettere testo.	
CATEGORIA OG1	**SI** ☐	**NO** ☐

copia informatica per consultazione

In caso affermativo: INDICARE LA CLASSIFICA POSSEDUTA	I	II	III	III Bis	IV	IV Bis	V	VI	VII	VIII
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CATEGORIA OG11	**SI** ☐						**NO** ☐			

	VII	VIII
	☐	☐

LLE

riore

zione
ticolo
ento,
latto,
tà a

IN ALTERNATIVA	

copia informatica per consultazione

<u>L'operatore economico dichiara:</u> in caso di **inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità**: ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, **di aver prodotto al momento della presentazione dell'offerta**, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità opportunità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità**.**	**SI ☐** *allegare alla documentazione amministrativa, come previsto dall'articolo 12.1 del Sub-Disciplinare di riferimento, lettera j), copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione.*

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Idoneità	**Risposta**

copia informatica per consultazione

1. Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	[.....] (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....]
~~2. Per gli appalti di servizi:~~ ~~E' richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico ?~~ ~~Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:~~	~~SI~~ ~~NO~~ ~~In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [.....][ ] SI [ ] NO~~ ~~(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):~~ ~~[.....][.....][.....][ ]~~

~~Capacità economica e finanziaria~~	**~~Risposta~~**
~~1a) il fatturato annuo («generale») dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:~~ **~~e/o,~~** ~~1b) il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizio richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ([20])~~ ~~Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:~~ ~~2a) il fatturato annuo («specifico») dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:~~ **~~e/o,~~** ~~2b) il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: ([21])~~	~~**Esercizio: xxxx** fatturato: [...][..] valuta **Esercizio: xxxx** fatturato: [.....][..] valuta **Esercizio: xxxx** fatturato: [.....] [..] valuta~~ ~~(Numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....][..] valuta~~ ~~indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):~~ ~~[.....][.....][.....][ ]~~ ~~**Esercizio:** [.....] fatturato: [.....][..] valuta **Esercizio:** [.....] fatturato: [.....][..] valuta **Esercizio:** [.....] fatturato: [.....][..] valuta~~ ~~(Numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....][..] valuta~~

[20] ~~Solo se consentito dal diritto nazionale, dall'avviso **o** bando pertinente o nei documenti di gara.~~

copia informatica per consultazione

-

[21]~~Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara~~

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'ammi

RISERVATO PER

copia informatica per consultazione

Capacità economica e finanziaria	**Risposta**
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……]
3) se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[……]
4) per quanto riguarda gli **indici finanziari** ([22]) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ([23]) e valore) [……], [… …] ([24]) indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……]
5) l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente: Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente indicare	[……][..] valuta indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……]
6) per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o nel bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente indicare:	[……] indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……]

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'ammi
Indicare estremi dell'Attestato SOA di cui l'operatore è in possesso.

[22] Ad esempio, rapporto tra attività e passività. [23] Ad esempio, rapporto

RISERVATO

copia informatica per consultazione

~~tra attività e passività~~ [24]~~Ripetere tante volte quanto necessario~~

copia informatica per consultazione

Capacità tecniche e professionali	Risposta
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di riferimento ([25]) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: 1b) unicamente per gli appalti pubblici di forniture e servizi: Durante il periodo di riferimento ([26]) l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: indicare nell'elenco gli importi, le date i destinatari pubblici o privati ([27])	**Numeri di anni (questo periodo è specificato nell'avviso o** bando pertinente o nei documenti di gara) [……] Lavori: [……] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……][……][……][……] **Numeri di anni (questo periodo è specificato** [……]
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ([28]), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori	[……] [……]
3) utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito	[……]
4) potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto	[……]
5) per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: l'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ([29]) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se non necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[ ] **SI** [ ] **NO**
6) indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a. lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a. [……]

Descrizione	Importi	Date	destinatari

[25] Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. [26] Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. [27] In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in

copia informatica per consultazione

~~oggetto.~~

[28] ~~Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, Sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.~~

[29] ~~La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilità il fornitore o il prestatore di servizi~~

copia informatica per consultazione

Capacità tecniche e professionali	Risposta
b. i suoi dirigenti:	b. [...]
7) l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale.	[.....]
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Annuo, organico medio annuo: [.....],[.....]. [.....],[.....]. [.....],[.....]. Annuo, numero di dirigenti [.....],[.....]. [.....],[.....]. [.....],[.....].
9) per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) l'operatore economico intende eventualmente subappaltare ([30]) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto	[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti. Se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare	[ ] **SI** [ ] **NO** [ ] **SI** [ ] **NO** (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][ ]
12) Per gli appalti pubblici di forniture L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei docuemtni di gara? **In caso negativo**, spiegare perché e precisare di quali mezzi di prova si dispone. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare	[ ] **SI** [ ] **NO** [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][ ]
13) Attestato SOA	

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

(Articolo 87 del Codice)

copia informatica per consultazione

[30] Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, Cfr.parte II sezione C.

copia informatica per consultazione

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e le norme di gestione ambientale	**Risposta**
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compres l'accessibilità per le persone con disabilità?	**SI**
In caso negativo, spiegare perché e precisare quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:	
Se la documentazione pertine nte è disponi il elettronicamente indicare	
L'operatore economico potrà presentar	
si dispone:	
Se la documentazione pertine nte è disponib ile elettronicamente indicare:	(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……]

L'operatore economico dichiara di beneficiare della riduzione della garanzia in quanto:		
- possiede una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee; **In caso affermativo**, indicare gli estremi della certificazione:	**SI** ☐	**NO** ☐
	[……]	
- rientra nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa	**SI** ☐	**NO** ☐
- possiede una delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti	**SI** ☐	**NO** ☐

~~Parte V: riduzione del numero di candidati qualificati~~

RISERVATO PER PR

copia informatica per consultazione

~~**L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno**~~

copia informatica per consultazione

condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i

L'operatore economico dichiara:

riduzione del numero	**Risposta**
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato**:** Se sono richieste determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno documento se l'operatore economica dispone dei documenti richiesti: Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ([31]), indicare per ciascun documento	[.....] [ ] **SI** [ ] **NO ([32])** (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]([33])

[31] Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta

[32] Ripetere tante volte quanto necessario

[33] Ripetere tante volte quanto necessario
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso

RISERVATO PER PR

copia informatica per consultazione

DICHIARAZIONI ULTERIORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4.5 DEL SUB DISCIPLINARE *[SCEGLIERE]* 1/2

DICHIARAZIONI ULTERIORI	**Risposta**
L'operatore economico dichiara:	
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare di riferimento e nei suoi allegati;	**SI** ☐
2) di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, ***"GDPR"***), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona del Soggetto Attuatore, e resa disponibile nel sito internet del medesimo Soggetto Attuatore;	**SI** ☐
3) di aver letto il "*Contratto per il regolamento dell'utilizzo della Piattaforma Telematica*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*", posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;	**SI** ☐
4) di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione "*Documenti utili*" nei *"Documenti Invitalia"* della Piattaforma Telematica;	**SI** ☐
5) di aver letto e di accettare il "*Codice Etico di Invitalia*", disponibile nella sezione "*Documenti Utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;	**SI** ☐
6) [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare l'informativa generale e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del "*Contratto per il regolamento dell'utilizzo del sistema telematico*", disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, rilasciate da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibili all'atto della registrazione;	**SI** ☐
7) [con riferimento alla partecipazione alla presente procedura] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibile nella sezione "*Documenti utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;	**SI** ☐
8) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni	**SI** ☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

effettuate;	
9) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;	**SI** ☐

copia informatica per consultazione

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
10) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Invitalia, dell'Amministrazione Titolare e dei Soggetti Attuatori;	**SI** ☐
11) di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dai Soggetti Attuatori e delle polizze assicurative previste nel Sub Disciplinare **[SCEGLIERE]** 1/2;	**SI** ☐
12) di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi comunque vincolanti;	**SI** ☐
13) di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell' "*Anagrafe antimafia degli esecutori*" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 15 dicembre 2016, n. 229;	**SI** ☐
14) di far ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'attivazione dell'OdA, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"*Anagrafe antimafia degli esecutori*" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;	**SI** ☐
15) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 14 del Sub-Disciplinare di riferimento; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero	**SI** ☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	
16) di applicare, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;	**SI** ☐

copia informatica per consultazione

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
17) di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza;	**SI** ☐ **N.B. RISPONDERE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2**
18) di accettare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;	**SI** ☐
19) di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;	**SI** ☐
20) che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Prestazioni Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare Unico, rendendolo noto al momento dell'emissione dell'OdA;	**SI** ☐
21) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;	**SI** ☐
22) assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;	**SI** ☐
23) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;	**SI** ☐
24) in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;	**SI** ☐

RISERVATO PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

25) in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;	**SI** ☐

copia informatica per consultazione

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
26) ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;	**SI** ☐
27) di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;	**SI** ☐ **NO** ☐
28) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;	**SI** ☐
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);	**SI** ☐
30) di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al Sub-Disciplinare 1 e 2;	**SI** ☐
31) di allegare in Piattaforma Telematica, qualora il progettista indicato sia costituito in forma societaria, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al Sub-Disciplinare 12;	**SI** ☐
32) nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e;	**SI** ☐
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:	
33) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;	**SI** ☐

RICHIESTO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

34) di impegnarsi a fornire ad Invitalia i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti;	**SI** ☐
35) di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma	**SI** ☐

copia informatica per consultazione

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta	
digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.		
Per gli operatori economici:		
- che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:		
di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;	**SI** ☐ **In caso affermativo**, indicare l'impresa ausiliaria: _____	**NO** ☐
▪ di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;	Provvedimento n. __del _____ del Tribunale di	
▪ di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;	**SI** ☐	**NO** ☐
- già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:		
▪ di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;	Provvedimento n. __del _____	
▪ di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.	**SI** ☐	**NO** ☐

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

DICHIARAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

DICHIARAZIONI ULTERIORI	Risposta
L'operatore economico DICHIARA che, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi[34], anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono i seguenti:	_____ (nome, cognome) _____ (data e luogo di nascita) _____ (codice fiscale) _____(% partecipazioni detenute o % di diritto di voto) _____(denominazione controllante) estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) n. _____ _____ rilasciato il _____ da _____scadenza _____ [ripetere tante volte quanti sono i titolari effettivi]
	N.B. tutti i titolari effettivi indicati nella presente sezione dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il Modello Sub - Allegato 3 al Sub-Disciplinare 1 e 2
	in alternativa
	☐ DICHIARA che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa già sopra indicati.

Parte VI: Dichiarazioni finali

[34] Tre sono i criteri per individuare il "titolare effettivo" che si applicano a cascata:
1. criterio dell'assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
2. criterio del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli *shareholders*. Questo criterio è

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.

3. criterio residuale: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

copia informatica per consultazione

Il sottoscritto/I sottoscritti [……] ***dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti*** [……] ***è/sono consapevole/i delle conseguenze di false dichiarazioni.***

Il sottoscritto/i sottoscritti [……] ***dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:***

a. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro ([35]), oppure

b. A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 ([36]) l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti [……] ***autorizza/autorizzano formalmente [norme dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui parte I, Sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte alla sezione al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].***

Data, luogo e se richiesto o necessario, firma/firme: *[_____]*

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

[35] A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso.

copia informatica per consultazione

[36]In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

copia informatica per consultazione

Finanziato dall'Unione europea

CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

SUB ALLEGATO 2

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI

DEL COMUNE DI TRAPANI

Stazione Appaltante: Città di TRAPANI Sede legale: Piazza Municipio, 1 91100 Trapani (TP) - P.I. 00079880811- C.F. 80003210814

Gara telematica mediante il portale acquistinretepa.it – Appalto finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU) - Attuazione della linea progettuale MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) [M5.C2- I2.1]

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA.

DICHIARAZIONE AUSILIARIA

Il sottoscritto:		**nato il:**
a:		**Prov.:**
in qualità di: [indicare la carica sociale]		
dell'impresa AUSILIARIA		
con sede in		
Telefono:	**fax**	**cell:**

copia informatica per consultazione

:

Codice fiscale **Partita IVA:**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

DICHIARA

i. **il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;**

ii. **il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento [indicare con precisione i requisiti oggetto di avvalimento]:**

- _____
- _____
- _____

iii. **di obbligarsi verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;**

iv. **di obbligarsi verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1;**

v. **di non partecipare a sua volta al presente Accordo Quadro, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente**.

N.B.:

- ***barrare le dichiarazioni sopraindicate che non interessano;***

copia informatica per consultazione

- ***la dichiarazione ed i relativi allegati dovranno essere dapprima compilati e successivamente firmati digitalmente;***
- ***si ricorda che per la generazione e la verifica della firma digitale si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, l'algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256;***
- ***qualora la documentazione fosse sottoscritta dal "procuratore/i" della società, si veda quanto previsto dal Disciplinare di gara.***

copia informatica per consultazione

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SUB ALLEGATO 3

copia informatica per consultazione

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Vers. 1.0 – Agosto 2022)

copia informatica per consultazione

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a

.....

.....

nato a ..... (____) il

.....

copia informatica per consultazione

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Cod. fiscale
.....
.....

residente a ..... (.....) CAP
.....

via
.....
.....

estremi documento di identità in corso di validità:

☐ Carta d'identità

copia informatica per consultazione

☐ Patente

☐ Passaporto

☐ Altro (specificare)_____

avente numero
.....
.....

rilasciato il ..... da
.....

copia informatica per consultazione

scadenza
……
……

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

copia informatica per consultazione

in relazione alla domanda di partecipazione alla gara a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

copia informatica per consultazione

□ di essere titolare effettivo dell’impresa di seguito indicata:

Ragione sociale
.....
.....

Sede legale: Via
.....
.....

CAP ..... Comune .....
Provincia.....

copia informatica per consultazione

Cod. fisc
.....
.....

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

□ perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)
.....
.....
.....
.....

copia informatica per consultazione

☐ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)
.....
.....
.....
.....

☐ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)
.....
.....
.....
.....

Il suddetto Titolare, inoltre

copia informatica per consultazione

DICHIARA

☐ che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Privacy Policy del Comune di Trapani.

N.B.

- **Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;**
- **il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del TITOLARE EFFETTIVO, che rilascia**

copia informatica per consultazione

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità	È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

copia informatica per consultazione

giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.	non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.	

copia informatica per consultazione

ALLEGATO D.1.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

CIG: ……

TRA

Comune di Trapani con sede in ……,
2, i.v., Codice Fiscale, Partita IVA ……, (di seguito, "***Comune***"), rappresentata nella persona di .....,

E

- [*in caso di operatore economico singolo*] l'impresa..... , con sede legale in ……. (…..), Via ……. c.a.p. ……., capitale sociale € ……., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di …….. al n ....., Codice fiscale n. ……, Partita IVA n. ……., in persona del legale rappresentante……, quale aggiudicatario del Cluster;
- [*in caso di raggruppamento temporaneo*] il raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa **……** , con sede legale in ……. (…..), Via ……. c.a.p. ……., capitale sociale € ……., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di …….. al n. ……, Codice fiscale n. ……, Partita IVA n. ……., in persona di ……., giusta ……, quale *mandataria*, dall'impresa **……** , con sede legale in ……. (…..), Via ……. c.a.p. ……., capitale sociale € ……., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di …….. al n. ……, Codice fiscale n ....., Partita IVA n. ……., quale *mandante*, e dall'impresa....., con sede legale in ……. (…..), Via ……. c.a.p ..... , capitale sociale € ……., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di …….. al n....., Codice fiscale n. ……, Partita IVA n. ……., quale *mandante,* e da **……** , con sede legale in ……. (…..), Via ……. c.a.p. ……., capitale sociale € ……., i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di …….. al n. ……, Codice fiscale n. ……, Partita IVA n. ……., quale *consorziata esecutrice,* quale assegnatario del Cluster denominato "……";

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'"***Appaltatore***" e, congiuntamente, gli "***Appaltatori***")

PREMESSO CHE

……..

copia informatica per consultazione

……..

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
   - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi allegati;
   - le offerte economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata dagli stessi in sede di gara;
   - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
   - le risposte alle richieste di chiarimento;
   - il provvedimento di aggiudicazione;
   - Prezzari dei lavori pubblici della Regione Siciliana;
   - Prezzario DEI;
   - Garanzie Accordo Quadro;
   - Tabella Cluster, *sub* **Allegato 1** al presente Accordo Quadro.
3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e nei contratti aventi ad oggetto i singoli Contratti Specifici che ne formano parte integrante, hanno carattere essenziale.
4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori ai sensi del presente Accordo Quadro.
5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "***Regolamento***"), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

copia informatica per consultazione

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto **l'esecuzione di lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare.**
2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.
3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.
4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, competente per gli Interventi del Piano ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.
5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore uno o più Contratti Specifici relativi a lavori che riguardano esclusivamente Interventi del Piano ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente per gli Interventi del Piano ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi del Piano, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, , è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi del Piano ricompresi nel Cluster Assegnato, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito "***Valore Massimo Stimato Lavori***"), maggiorato del 10% (dieci

copia informatica per consultazione

percento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti nei quadrieconomici dei suddetti Interventi del Piano (di seguito, ***"Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti"***).

2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a €_____,___ (Euro_____/__), inclusigli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, degli Interventi del Piano ricadenti nel Cluster Assegnati
3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, che costituisce il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, è pari a €_____,___ (Euro_____/_), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € _____,___ (Euro _____/____) maggiorato del 10% (dieci per cento).

copia informatica per consultazione

Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici anche a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

4. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per il Cluster, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importomassimo.
5. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi del Piano ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
6. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 30 giugno 2025.
2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
5. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato **"Allegato E" al Disciplinare Unico -** con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:
   - l'oggetto dell'appalto;
   - il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
   - tutta la documentazione tecnica, tra cui il progetto esecutivo, messa a disposizione dal Soggetto

copia informatica per consultazione

Beneficiario e/o Soggetto Attuatore;

- le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

3. I Contratti Specifici saranno stipulati **"*a corpo*"** ovvero ***"a misura"***, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA.
4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio dinon arrecare undanno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 e dai relativi allegati.

6.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti**,** l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico,** la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (*i.e.* la "*relazione di genere*" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze

copia informatica per consultazione

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferentigli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

1.3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione delContratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti**,** l'Appaltatore stesso èobbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico,** la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (*i.e.* (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

1.4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

6.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, **attraverso** l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi del Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

6.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.6. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi del Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione

copia informatica per consultazione

probatoria pertinente.

1.7. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

2. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

3. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

4. L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

5. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori ed Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1.

2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1.

3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è determinato in base al prezzario individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della

copia informatica per consultazione

Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di regolare esecuzione del lavoro o emissione del certificato di collaudo.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento del Piano a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propriacontroparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti Attuatori.
6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni

copia informatica per consultazione

dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 1.
2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
   - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro; nonché
   - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»,* emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *"Ministero della Transizione Ecologica"*).

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, cui integralmentesi rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) Garanzia Accordo Quadro

1. Ogni singolo Appaltatore ha prestato apposita garanzia cauzionale, secondo le modalità indicate all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, anche se ivi non materialmente acclusi.
2. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12.b) Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 7.2 e 8 del Sub-Disciplinare 1.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni

copia informatica per consultazione

contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinatadal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.

2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti.
3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1.

ARTICOLO 14 - RECESSO

1. Comune, anche per conto del Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
    2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codicedei Contratti.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.
4. Comune, per conto del Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, Comune, per conto del Soggetto Attuatore, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, Comune, anche per conto del Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del

copia informatica per consultazione

Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione di Comune, anche per conto del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:

   (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;

   (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

   (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;

   (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia;

   (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.

3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione di Comune, anche per conto dei Soggetti Attuatori interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.

4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte di Comune non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che Comune e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.

5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, Comune escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.

6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.

7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, e negli altri casi previsti dall'articolo 7, co.1, delle Condizioni Generali, Comune, per conto del Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi del Piano, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del/dei Cluster a quest'ultimo assegnato/i ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare Unico.

2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:

   a) **la mandataria,** il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti

copia informatica per consultazione

di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni Comune, per conto del Soggetto Attuatore, recede dall'Accordo quadro;

b) **una mandante,** la mandataria, in alternativa, potrà:

b.1 indicare a Comune, al Soggetto Attuatore un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero

b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.
2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con Comune, per conto del Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che Comune, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA'

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 1 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 1, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "*Protocollo di Legalità*" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura – UTG competente, le

copia informatica per consultazione

clausole del suddetto "*Protocollo di Legalità*" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.

2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'*"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679"* - disponibile nella sezione "*Documenti utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "*ULTERIORI DICHIARAZIONI*" del Sub-Disciplinare 1) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Comune, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dai Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al Disciplinare Unico, in qualità di Titolari del trattamento.

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del lavoro, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile a Comune.
5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

***

Il presente atto, composto da n. ……. facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in

copia informatica per consultazione

ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:

- Articolo 3 – (Importo dell'Accordo Quadro)
- Articolo 6 – (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti da PNRR)
- Articolo 7 – (Importo dei Contratti Specifici)
- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità dei Contratti Specifici)
- Articolo 9 – (Varianti)
- Articolo 12 – (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 – (Penali)
- Articolo 14 – (Recesso)
- Articolo 15 – (Risoluzione dell'accordo Quadro)
- Articolo 17 – (Modifica della compagine)
- Articolo 18 – (Cessione dell'Accordo Quadro)
- Articolo 22 – (Miscellanea e Foro Competente)

COMUNE

Il presente documento è firmato digitalmente da ..... I ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

APPALTATORE *[inserire dati Appaltatore] RTP: .....(mandataria), ...(mandante)*

Il presente documento è firmato digitalmente da ..... ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

APPALTATORE *[inserire dati Appaltatore]..... (operatore singolo)*

Il presente documento è firmato digitalmente da..... ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

copia informatica per consultazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- ***Allegato 1: Tabella Cluster***

copia informatica per consultazione

ALLEGATO E.1

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1
INTERVENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO:_____;

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N._____

DENOMINAZIONE INTERVENTO:_____;

CUP DELL'INTERVENTO:_____;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO:_____;

COMUNE DI TRAPANI

copia informatica per consultazione

Il/La sottoscritto/a_____, in qualità di _____ di_____(di seguito, "***Soggetto Attuatore***") con sede in _____, Via_____,
Codice Fiscale/Partita IVA_____,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "***PNRR"***) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la linea progettuale MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) [M5.C2- I2.1]

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;

VISTO l'intervento denominato "……", contraddistinto con CUP ……, sito nel Comune di ....., è stato ammesso a finanziamento, in via provvisoria, con il decreto interdipartimentale ……;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dal Comune di Trapani con gli aggiudicatari della procedura d'appalto, all'uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il **"*Contratto Specifico*"**).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore trasmette a_____,

[inserire i dati relativi all'Aggiudicatario del Cluster], **il seguente**

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		**data**	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	**codice fiscale**	**partita IVA**	**sede**

copia informatica per consultazione

RUP intervento	**provvedimento di nomina**
Tel. _____	
E-mail _____	
PEC _____	

TARGET M5.C2- I2.1 PNRR
AL CUI CONSEGUIMENTO L'INTERVENTO CONCORRE

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare l'elenco documenti del progetto esecutivo ed eventuale ulteriore documentazione tecnica che il Soggetto Attuatore fornisce all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

a. _____;

b. _____;

c. _____;

d. *quadro economico dell'Intervento;*

e. *cronoprogramma dell'intervento.*

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n.____al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[*completare la tabella*]

LAVORAZIONI	CATEGORIE E CLASSIFICHE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE DELLA CATEGORIA	% SUL TOTALE	PREVALENTE/SCORPORABILE
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
		€	€	€		
		€	€	€		
CATEGORIE ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
		€	€	€		
		€	€	€		
TOTALE		**€**	**€**	**€**	**100%**	

copia informatica per consultazione

INDICARE PREZZARIO DI RIFERIMENTO: _____

IMPORTO		
VALORE DEI LAVORI OGGETTO DELL'OdA	**RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE**	**IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO**
€_____, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	____,____% € _____	€_____, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC €_____, OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	[NON SOGGETTO A RIBASSO]	

COSTO MANODOPERA	**INCIDENZA MANODOPERA**
€ _____	_____%

TERMINI	
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE IL __/__/___
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE IL __/__/___

CONDIZIONI GENERALI
Allegato n._____al presente ODA

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI
Allegato n._____al presente ODA   *[Si ricorda che le Condizioni Particolari, che devono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore]*

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	_____GIORNI

CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI ☐	NO ☐

copia informatica per consultazione

Termini di ultimazione dei lavori: ___giorni dalla sottoscrizione del Verbale di consegna lavori in via d'urgenza	
SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI ☐	NO ☐
Modalità: [Attestazione]_____	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il __/__/202_.
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA- FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA)	
SI ☐	NO ☐
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di_____, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi, comunque, vincolanti] Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il [completare] tra [completare] e la Prefettura- U.T.G. di [completare] Allegato n._____al presente ODA	

copia informatica per consultazione

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

<table>
<tr><th>N.</th><th>DICHIARAZIONE</th><th colspan="2">RISPOSTA</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">[In caso di RT compilare la seguente Tabella e indicare le categorie SOA con le relative percentuali di esecuzione delle categorie dei lavori]
<table>
<tr><th></th><th>DENOMINAZIONE SOGGETTO FACENTE PARTE L'RT</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th><th>[CATEGORIA SOA E CLASSIFICA PREVISTA DALL'ODA]</th></tr>
<tr><td>Mandataria</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Mandante 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Mandante 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Mandante n.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td>di ricorrere al subappalto</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
<tr><td>In caso affermativo</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</td><td colspan="2">[……..] %
Specificare eventualmente le attività da subappaltare:
[……..]</td></tr>
<tr><td>In caso affermativo</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>dichiara, ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l'espletamento della prestazione che si intende subappaltare;</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
<tr><td>dichiara che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti;</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
<tr><td>dichiara, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, subappalterà a soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo;</td><td colspan="2">[nominativo….]</td></tr>
<tr><td>4</td><td>di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
<tr><td>5</td><td>di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (Sub Allegato 2), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "Condizioni Particolari") (Sub Allegato 3);</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
<tr><td>6</td><td>di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;</td><td>SI ☐</td><td>NO ☐</td></tr>
</table>

copia informatica per consultazione

7	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant* Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI ☐	NO ☐
8	di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'Investimento [M4C1 I1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dall'Atto di concessione sottoscritto con l'Amministrazione Titolare;	SI ☐	NO ☐
9	*[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n.____al presente ODA.	SI ☐	NO ☐

2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

a) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);

b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a €_____;

c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € _____;

d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;

e) [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;

f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;

g) *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 1 – Lavori.

L'Operatore **Il Soggetto Attuatore**

_____ _____

copia informatica per consultazione

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico.
5. *[eventuale, in caso di presenza di Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o per essi, comunque, vincolanti]* Protocollo di Legalità.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO F.1.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1
INTERVENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE

Procedura di gara negoziata ad inviti senza bando di gara ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 da realizzarsi mediante piattaforma telematica acquistinretepa.it.

copia informatica per consultazione

ART. 1 (OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, "***Condizioni Generali***"), che, come del resto indicato nell'articolo 1 dell'Allegato B – "*Sub-Disciplinari"* al Disciplinare Unico, rappresentano il Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare 1 hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare 1.
3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell'affidamento dei ***Lavori*** di cui al ***Sub-Disciplinare 1*** per interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub-Disciplinare, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito "***Capitolato Generale d'Appalto***"), nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico e a cura del Soggetto Attuatore che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che dovranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali con le condizioni particolari di appalto (di seguito, "***Condizioni Particolari***") che il Soggetto Attuatore si impegna, sin d'ora, ad allegare al suddetto Contratto Specifico.
5. Sono compresi nell'appalto: l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del Contratto Specifico, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
7. Gli interventi da realizzare saranno ubicati all'interno del Cluster di aggiudicazione.
8. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "***Appaltatore***") individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

copia informatica per consultazione

9. Le opere devono intendersi "*compiute*", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non sarà direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata all'Ordine di Attivazione (di seguito "***OdA***") e nelle presenti Condizioni Generali. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

ART. 2 (AMMONTARE DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito dalle presenti Condizioni Generali, eventualmente integrate o derogate dalle Condizioni Particolari.
2. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, il corrispettivo sarà determinato in base ai prezzari indicati nel successivo articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
3. In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, si applica quanto disposto dall'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
4. Gli importi stimati in ciascun Contratto Specifico, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito *"**Codice dei Contratti"***), senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

ART. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'OdA. Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "***PEC***"), l'emissione dell'OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. Il Contratto Specifico potrà essere stipulato **"*a corpo*"** ovvero ***"a misura".***
3. Nel caso di Contratto Specifico stipulato **"*a corpo*"** si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera ddddd) e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1, lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.
4. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le classifiche SOA definite nel singolo Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.

6. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei lavori eseguiti.
7. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si applica all'importo stimato di ciascun Contratto Specifico.
8. Nel caso di Contratto Specifico stipulato **"a misura"** si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera eeeee) e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento.
9. L'importo di ogni Contratto Specifico può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, co. 1, lettera c) del Codice dei Contratti, le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali e quanto eventualmente derogato nelle Condizioni Particolari.
10. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore si intende offerto e applicato all'importo dei lavori determinato secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
11. I prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.
12. Le categorie di lavori non previste nel Contratto Specifico verranno contabilizzate facendo riferimento ai prezzi così come disciplinato al comma 2 dell'articolo 30 delle presenti Condizioni Generali.
13. I corrispettivi di ogni Contratto Specifico, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto sui prezzi unitari si intendono comprensivi di tutto quanto necessario all'espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie.
14. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali.

ART. 4 (INTERPRETAZIONI DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 1, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 1, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali.
2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

copia informatica per consultazione

3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

(DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo appalto.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla D. L., anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Appaltatore a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.
5. Qualora la complessità dell'Intervento lo richiedesse, ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento, costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

(LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

copia informatica per consultazione

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, amministrazione straordinaria ovvero procedura di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito "***Codice Antimafia***"), l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del/dei Cluster a quest'ultimo assegnato/i ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare Unico.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
   - la mandataria: si applica quanto previsto dall'articolo 16, co. 2, lettera a) dell'Accordo Quadro;
   - la mandante: la mandataria potrà, previa comunicazione alla Soggetto Attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati, ovvero, ricorrere al subappalto necessario. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall'articolo 16, co. 2, lettera b.1) dell'Accordo Quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto Attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto Attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

ART. 8 (DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – PERSONALE TECNICO – DIRETTORE DI CANTIERE)

1. In sede di stipulazione di ogni Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Soggetto Attuatore.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Soggetto Attuatore, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Soggetto Attuatore.
4. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal

copia informatica per consultazione

direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di seguito, "***Rappresentante***"). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata del Contratto Specifico, deve:
   - Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
   - Sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
   - Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori (di seguito, "***DL***"), in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della DL per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
   - Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi – sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge – valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
   - Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla DL.

   Tale Rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

   Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
7. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "***CSE***") i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
8. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.
9. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DL che verranno designati dal Soggetto Attuatore medesimo;
10. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle

copia informatica per consultazione

prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

11. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore tecnico di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, con le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali.

12. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.

14. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla DL che verrà designata dal Soggetto Attuatore medesimo.

(ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei lavori *"a regola d'arte"*. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi di cui Capitolato Generale d'Appalto; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei Contratti Specifici.
5. L'accertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DL con le modalità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante l'esecuzione di lavorazioni l'impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori.

copia informatica per consultazione

7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate mediante i singoli Contratti Specifici, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacydi cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

9. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia il Soggetto Attuatore che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

10. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

11. L'Appaltatore si obbliga a procedere – ove ne ricorressero le circostanze e prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dal Soggetto Attuatore , per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Soggetto Attuatore. Resta inteso che l'attività di bonifica predetta non può costituire subappalto.

12. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Soggetto Attuatore.

13. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

14. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della DL. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali

copia informatica per consultazione

non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.

15. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere; in tali casi è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile come determinata dalle presenti Condizioni Generali.
16. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e alle presenti Condizioni Generali, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.
17. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
18. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto dai Soggetti Attuatori mediante OdA.

19. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento alle presenti Condizioni Generali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari allegate al Contratto Specifico.

copia informatica per consultazione

20. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà inoltre:

a) utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;

b) accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;

c) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;

d) garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

21. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento, che contempla l'Intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "***DNSH***") a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 1.1 - M4C1I1.1;
- provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti l'Investimento 1.1 - M4C1I1.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, D.M. MEF-RGS del 11 ottobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022.

22. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da

copia informatica per consultazione

impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 dicembre 2025;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principii del *tagging* climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

23. In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad un Intervento per cui siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, l'Appaltatore sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021, D.M. MEF-RGS del 11 ottobre 2021 e dalle circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022.

24. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

ART. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

(OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

2. *eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1

copia informatica per consultazione

della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. *[eventuale se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 50, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-*bis*, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**:
   - la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
   - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

     La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

4. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) verificherà la corretta applicazione di quanto sopra.

5. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

copia informatica per consultazione

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR.

11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE)

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle presenti Condizioni Generali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Contratto Specifico.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto, si applicano rispettivamente l'articolo 101, co. 3 del Codice dei Contratti, l'articolo 6 del D.M. 49/2018.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e alla specifica normativa afferente all'oggetto di intervento.
5. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DL. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Soggetto Attuatore in sede di collaudo. L'accettazione dei materiali da parte della DL non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o

copia informatica per consultazione

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

6. Il DL può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto Specifico. In tal caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, il Soggetto Attuatore può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

ART. 13 (CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.
3. La consegna dei lavori è disciplinata dall'articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.
4. Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Soggetto Attuatore.
5. Qualora ai sensi dell'articolo 5, co. 3, del DM 7 marzo 2018, n. 49, l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
6. Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui è tenuto l'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,

copia informatica per consultazione

l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso siprovvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

8. L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori:
   a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
   b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:

      se trattasi di impresa:

      - l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
      - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, co. 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, co. 5, del D.Lgs. 81/2008;
      - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
      - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

   c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

      Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e d in merito al contratto collettivo applicato.

   d. nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
   e. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
   f. attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;
   g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
   h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

i. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:

- dalla singola impresa aggiudicataria;
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
- qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata al Soggetto Attuatore, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

9. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei

copia informatica per consultazione

piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008

10. L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

11. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Soggetto Attuatore, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto Specifico. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.

12. È facoltà del Soggetto Attuatore di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:

    - quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
    - quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.

13. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Soggetto Attuatore per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo.

14. È facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lettera f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare 1 nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. Il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

15. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

16. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che

copia informatica per consultazione

l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

17. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

18. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "***SAL***").

(DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetti Attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione fissata entro il termine del 31 dicembre 2025.
4. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore (o, se del caso, dal Soggetto Beneficiario, se non coincidente con il Soggetto Attuatore), con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

(TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Specifici. In detto tempo è compreso quello necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il Contratto Specifico tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Specifici, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del SoggettoAttuatore oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto

copia informatica per consultazione

Specifico. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 108 del Codice dei Contratti.

5. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dal Soggetto Attuatore, a seconda del singolo Contratto Specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dal Soggetto Attuatore.
7. Per ogni Contratto Specifico relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo provvisorio.

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed ilrelativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all'articolo 43, co. 10, del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, redatto nel rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
3. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma allegato al Contratto Specifico, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,

parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. Il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e di dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
5. Il programma dell'Appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.
6. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per

copia informatica per consultazione

l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze del Soggetto Attuatore. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

7. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Soggetto Attuatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Soggetto Attuatore;
   c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Soggetto Attuatore, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Soggetto Attuatore o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Soggetto Attuatore;
   d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Soggetto Attuatore per il Contratto Specifico; tale cronoprogramma può essere modificato dal il Soggetto Attuatore al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.
9. A fronte di ordine di servizio della DL, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
10. Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali intermedie e delle consegne frazionate.

(PROROGHE E DIFFERIMENTI)

copia informatica per consultazione

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata nei tempi stabiliti dal Soggetto Attuatore.
2. La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. È fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.
5. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeuticio strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Soggetto Attuatore e terzi.
6. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla scadenza del termine di completamento dei lavori, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
7. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire al Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
8. Nei casi di cui al comma 6 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
9. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DL che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.
10. In ogni caso, resta fermo il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento di milestone e target afferenti all'Investimento 2.1 – M5C2I1.1.

ART. 18 (SOSPENSIONE DEI LAVORI)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,

copia informatica per consultazione

l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, co. 1, lettere b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.

Le sospensioni disposte dal Direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole nelle presenti Condizioni Generali non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.

2. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Soggetto Attuatore. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del Regolamento.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
4. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del Contratto

copia informatica per consultazione

Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata dal Soggetto Attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

8. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della DL redatto dalla stessa, su disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
12. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
13. In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla DL.
14. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

15. Per i Contratti Specifici di importo inferiore alle soglie della Direttiva 2014/24/UE, si applica l'articolo 107 del Codice dei Contratti. Per i Contratti Specifici di importo pari o superiore alle sogliedella Direttiva 2014/24/UE, in deroga all'articolo 107 del Codice dei Contratti, per effetto dell'articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020,fino al 30 giugno 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione può avvenire, esclusivamente, per il tempo

copia informatica per consultazione

strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal RUP.

Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, il Soggetto Attuatore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il Soggetto Attuatore provvede nei successivi cinque giorni.

In ogni caso, in materia di sospensione, si applicherà la normativa *ratione temporis* vigente.

16. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, il Soggetto Attuatore, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche inbase al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- chiede all'Amministrazione Titolare di verificare la possibilità di riassegnare l'intervento, al fine

  di stipulare un nuovo Contratto Specifico per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile;
- indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

copia informatica per consultazione

Tali alternative si applicano:

- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;
- in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020.

17. Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

ART. 19 (ALTRE SOSPENSIONI DEI LAVORI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore potrà essere risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

ART. 20 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
   b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti ai sensi del presente Condizioni Generali;
   c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui alle presenti Condizioni Generali, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;
   d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
   e) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione

copia informatica per consultazione

in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.
5. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal il Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
9. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DL, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
10. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
11. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
13. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
14. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi in materia delle pari opportunità, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone di cui al precedente

copia informatica per consultazione

articolo 11.

15. Ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

(INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
   a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
   b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
   c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
   d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
   e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
   f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
   g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
   h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore;
   i. le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
   j. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al

copia informatica per consultazione

Soggetto Attuatore medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né l'eventuale risoluzione del Contratto Specifico.

(LAVORI A CORPO)

1. La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali come integrate da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali**,** intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
6. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dalle presenti Condizioni Generali e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
   a. *Per i materiali*. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
   b. *Per gli operai ed i mezzi d'opera*. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

copia informatica per consultazione

c. *Per i noli*. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;

d. *Per i lavori*. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Condizioni Generali; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

ART. 23 (EVENTUALI LAVORI A MISURA)

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori previsti all'articolo 44, e tali documenti non siano stati consegnati

copia informatica per consultazione

alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

(CONTABILITÀ DEI LAVORI E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA)

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

ART. 25 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo al Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione sull'importo dei lavori è compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
   - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
   - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla Schema tipo 1.3, di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive*

copia informatica per consultazione

modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano il Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 26 (PAGAMENTI IN ACCONTO)

1. Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a. sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto;
   b. l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del singolo Contratto Specifico.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:
   a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
   b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC/POS;
   c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori;
   d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
   e) al netto del recupero dell'anticipazione.
3. L'Appaltatore sarà tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell'ambito dei relativi contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovrà consegnare unitamente al SAL al Soggetto Attuatore. Tale documento dovrà fare riferimento alle voci contabili del subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che l'Appaltatore è tenuto a corrispondere al subappaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

RISERVATO PER PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

copia informatica per consultazione

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
   a) il DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;
   b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento al Soggetto Attuatore per l'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il DURC.
7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.
8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
   a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 30 giorni;
   b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
   c) Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore.
9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza assicurativa (RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali eventualmente disposte dal DL;

RISERVATO PER PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

- per mancato rispetto del sollecito del RUP all'effettuazione dell'aggiornamento del Programma dei lavori secondo l'andamento effettivo dei lavori in adempimento alle presenti Condizioni Generali.

10. I pagamenti delle prestazioni afferenti ai singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva, in funzione delle effettive prestazioni eseguite.
11. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
12. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento.

(PAGAMENTI A SALDO)

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 dal DL entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alle presenti Condizioni Generali, nulla ostando, è pagata a 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
   a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
   b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
   c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme

copia informatica per consultazione

dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo 1.4 di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", ed essere assistita in quanto parte integrante della stessa dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
7. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

(FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA riferito al Soggetto Attuatore.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta o meno all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore

copia informatica per consultazione

al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
   a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
   b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
   c) agli adempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
   d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   e) all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

(RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.

copia informatica per consultazione

3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dalle presenti Condizioni Generali.
6. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

ART. 30 (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI - NUOVI PREZZI)

1. I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara.

   Essi compensano:

   a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

   b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoronotturno;

   c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

   d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle presenti Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate in base ai prezzari, in vigore al momento dell'emissione dell'OdA, ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:

   i. Prezzari dei lavori pubblici della Regione Siciliana

copia informatica per consultazione

ii. prezzario DEI;

iii. analisi prezzi derivanti da indagini di mercato.

I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un intervento, il costo del materiale/prestazione dovrà essere identificato prima sul listino I e solo se in questo non è presente, sul listino II, e così via per quelli successivi, fino al IV.

3. Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino con numerazione inferiore.

   Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzari sopra indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

   a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
   b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi;
   c) le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore al momento dell'emissione dell'OdA applicando il ribasso offerto dall'Operatore alla data di formulazione dell'offerta;
   d) i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, ed approvati dal Soggetto Attuatore;
   e) tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore;
   f) i prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

4. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

   a. desumendoli prioritariamente dal prezzario di riferimento o in alternativa dal prezziario predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;

   b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

5. Ad i nuovi prezzi così stabiliti, verrà applicata la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, così come emergente dal rapporto tra l'importo lordo a base d'asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso.

6. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dal Soggetto Attuatore, su proposta del RUP.

7. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Soggetto Attuatore potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

8. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'articolo 8 co. 5 del DM 7 marzo

copia informatica per consultazione

2018 n. 49.

9. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

ART. 31 (ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI)

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 32 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto Specifico. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficacie e opponibile al Soggetto Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

6. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla

copia informatica per consultazione

preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia a carico del cessionario.

7. Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia.

ART. 33 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere **pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico**, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1, cui si rinvia.

2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

3. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni",* e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

copia informatica per consultazione

5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. Il Soggetto Attuatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Soggetto Attuatore può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
11. Ai sensi dell'articolo 103 co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti determinala decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al

copia informatica per consultazione

momento della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 34 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dovrà produrre, almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato all'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1, cui si rinvia.

2. La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.3 di cui all'"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

3. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. Tale polizza dovrà essere presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Soggetto Attuatore secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

5. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi può essere prorogata secondo quanto previsto dallo Schematipo di polizza 2.3 di cui al citato *"Allegato A-Sezione II - Schemi tipo"* del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-bis di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* delcitato Decreto Ministeriale.

6. Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:

   - partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
   - partita 2) per le opere preesistenti: 50% dell'importo del Contratto Specifico;

copia informatica per consultazione

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
   a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore;
   b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.
8. La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
10. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, ai sensi dell'articolo 103, co. 7, quinto periodo, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dovrà altresì contrarre in favore del Soggetto Attuatore una polizza assicurativa conforme allo schema tipo di polizza di cui all'"*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.
11. In particolare, la predetta polizza dovrà tenere indenne il Soggetto Attuatore dai danni materiali e diretti alle cose assicurate nonché dai danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'operatore economico occorso nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste in contratto secondo le condizioni previste dallo Schema tipo di polizza 2.3 dell'"*Allegato A-Sezione II – Schemi tipo*" del citato Decreto Ministeriale.
12. Nel caso in cui la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con il Soggetto Attuatore ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione può essere prorogata secondo quanto previsto dallo schema tipo di polizza 2.3 di cui al citato "*Allegato A-Sezione II - Schemi tipo*" del Decreto Ministeriale n. 193/2022 e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda tecnica 2.3-*bis* di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.
13. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
14. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

copia informatica per consultazione

15. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.
16. Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno al Soggetto Attuatore copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
17. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
18. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:
    a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
    b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
19. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
20. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
21. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
    a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
    c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
    d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
22. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 35(VARIAZIONE DEI LAVORI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal Soggetto Attuatore ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Soggetto Attuatore stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8, co. 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.
2. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Specifico varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere

copia informatica per consultazione

compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del Regolamento. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

3. Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono essere oggetto di modifica.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto alla DL prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera b), del Codice dei Contratti, il Contratto Specifico potrà altresì essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora ciò comporti per il Soggetto Attuatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Dette varianti possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
9. Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Soggetto Attuatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
    b. non è alterata la natura generale del contratto;
    c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);
    d. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

copia informatica per consultazione

10. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

11. Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto Attuatore potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

12. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il RUP né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Soggetto Attuatore deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Soggetto Attuatore non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

13. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DL, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

16. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità

copia informatica per consultazione

Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

17. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

18. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

19. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Soggetto Attuatore procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

20. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

    a) le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;

    b) il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

    La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

(ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA)

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

    a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

    b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

    c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

    d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

copia informatica per consultazione

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lettera a), e 28, co. 1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:

a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;

b) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativicomponenti, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, co. 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto per l'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, l'Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non

RISERVATO IN PRESA D'ATTO

copia informatica per consultazione

previsti inizialmente.

ART. 37 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE)

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
   a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
   b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
   c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
   d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 32, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente capitolato.
6. In caso d'urgenza, l'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la DL ed il CSE.
7. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
8. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
9. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

copia informatica per consultazione

10. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

ART. 38 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del Contratto Specifico (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, co. 5, e 92, co. 2, del Decreto n. 81 del 2008, il Soggetto Attuatore nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il quale provvede tempestivamente a redigere:

   a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

   b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:

   a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;

   b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

(MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO)

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

copia informatica per consultazione

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

   a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

   b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il Soggetto Attuatore riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

(OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
4. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

copia informatica per consultazione

5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Soggetto Attuatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo odi consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabileo di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

(PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
2. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del Contratto Specifico ovvero se già intervenuta si procede alla risoluzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
3. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Soggetto Attuatore, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. Ai sensi dell'articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di

copia informatica per consultazione

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
6. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.
7. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto, nonché:
   - di essere a conoscenza del committente in quanto coincidente con il Soggetto Attuatore;
   - di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente coincidente con il Responsabile Unico del procedimento;
   - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
   - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
   - di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
   - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

copia informatica per consultazione

9. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
10. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
11. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

(SUBAPPALTO)

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.
2. Il Soggetto Attuatore indicherà nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del Contratto Specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.
3. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
   a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
   b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto Attuatore:
      b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna al Soggetto Attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

copia informatica per consultazione

- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore, ai sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto Attuatore:
   - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
   - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:
   - se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui all'articolo 67, co. 2 o co. 3;
   - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.

5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto.

RISERVATO PER PRESIDIO

copia informatica per consultazione

In ogni caso, il Soggetto Attuatore concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.
8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
   - il nome del sub-contraente;
   - l'importo del sub-contratto;
   - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
   - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
10. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:
    - dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
    - elenco del personale autorizzato;
    - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
    - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
11. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto Attuatore in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
    - l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
    - per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
12. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

copia informatica per consultazione

l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

13. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

    a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

    b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

    c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

    d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

        - la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
        - copia del proprio piano operativo di sicurezza.

14. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

15. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto Attuatore può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

    a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

    b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

    c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

copia informatica per consultazione

17. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti. Il Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

18. Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al Codice Antimafia a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (*i.e.* subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

19. Il Soggetto Attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

20. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

    - verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
    - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
    - registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
    - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.

21. Si potrà procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

22. Qualora il singolo Contratto Specifico contempli categorie di lavori diverse da quelle per le quali l'operatore economico si era qualificato ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario.

23. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18

copia informatica per consultazione

giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presento atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare 1; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

24. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

(RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO)

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioniaffidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il DL e CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto Attuatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

copia informatica per consultazione

5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Soggetto Attuatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Soggetto Attuatore né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Soggetto Attuatore, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla mandataria.
10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
11. L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 44 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co.10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Soggetto Attuatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei

copia informatica per consultazione

successivi pagamenti.

3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.
4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto Attuatore al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto Attuatore prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. Il Soggetto Attuatore può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

ART. 45 (ACCORDO BONARIO)

1. Ai sensi dell'articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve

copia informatica per consultazione

valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Soggetto Attuatore e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Soggetto Attuatore. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

ART. 46 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti,

copia informatica per consultazione

trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

(COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

1. Non previsto

ART. 48 (CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   b) è responsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Soggetto Attuatore;
   c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro

copia informatica per consultazione

dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lettera u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136del 2010.

6. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

8. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Art. 49 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula dei Contratti Specifici, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque

copia informatica per consultazione

ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto Attuatore dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:
   - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
   - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
   - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
   - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto Attuatore contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Soggetto Attuatore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 50 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
   a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedentii limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
   b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
   c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste

copia informatica per consultazione

dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;

d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

j) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinques della L. n. 726/1982;

k) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

copia informatica per consultazione

m) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;

q) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

r) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Soggetto Attuatore la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;

s) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Quando il DL, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
4. Lo stesso DL formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, se nominato, gli assegna un

copia informatica per consultazione

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico stesso.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL curi, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Soggetto Attuatore per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del Codice Antimafia ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
9. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).
10. In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
11. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
12. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 20 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

copia informatica per consultazione

ART. 51 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore.

Art. 52 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE)

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine è redatto

copia informatica per consultazione

l'aggiornamento del piano di manutenzione. Al termine dei lavori è altresì redatto un consuntivo scientifico a cura del DL per i beni del patrimonio culturale.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno al Soggetto Attuatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Nel certificato di ultimazione rilasciato all'Appaltatore il DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Soggetto Attuatore, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
7. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Soggetto Attuatore, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
9. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
10. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della DL. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

11. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono essere notificati al Soggetto Attuatore entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

copia informatica per consultazione

12. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorronoi termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 53 (TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE)

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del DL che attesti la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL.
3. Il collaudo statico verrà effettuato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.
5. Durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel contratto. A cura e spese dell'Appaltatore sono messi a disposizione della DL o dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la DL o l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.
6. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Soggetto Attuatore per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
7. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da

copia informatica per consultazione

carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà al Soggetto Attuatore di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

8. Il Soggetto Attuatore, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
9. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
10. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
11. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel contratto.
12. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

(COLLAUDO IN CORSO D'OPERA)

1. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un collaudatore in corso d'opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto Specifico.

2. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

ART. 55 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI)

1. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se il Soggetto Attuatore si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

copia informatica per consultazione

4. La presa di possesso da parte del Soggetto Attuatore avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se il Soggetto Attuatore non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
6. Il Soggetto Attuatore può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

Art. 56 (OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI – C.A.M.)

1. I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".
2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Soggetto Attuatore e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
5. Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del DM 23 giugno 2022 n. 256 Criteri minimi ambientali come meglio dettagliato e specificato nella Relazione C.A.M. allegata al progetto.

Art. 57 (RINVENIMENTI)

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto al Soggetto Attuatore, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione del Soggetto Attuatore.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della

copia informatica per consultazione

scoperta.

Art. 58 (OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
   a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
      - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
      - le disposizioni e osservazioni del DL;
      - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
      - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

      b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelleche vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

   c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato:
   a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
   b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
   c. a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dalle presenti Condizioni Generali e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
   d. a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
3. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro

copia informatica per consultazione

esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

5. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

Art. 59 (CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI)

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Soggetto Attuatore, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
   a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che il Soggetto Attuatore ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
   b. fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
   c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dal Soggetto Attuatore o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Soggetto Attuatore;
   d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dal Soggetto Attuatore, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dello stesso Soggetto Attuatore, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
   e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al Soggetto Attuatore, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 il Soggetto Attuatore può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60 (MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE)

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Soggetto

copia informatica per consultazione

Attuatore e saranno gestiti ai sensi del D.lgs. 152/2006.

2. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

(UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI)

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Impresa, deve essere effettuata dall'Impresa medesima a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità.
2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'Appaltatore, a cui sarà riconosciuto solo l'indennità di discarica, se prevista nel corrispettivo dell'Appalto.
3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. A richiesta del Soggetto Attuatore ovvero delle Autorità l'Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
5. Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.
6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

(TERRE E ROCCE DA SCAVO)

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.

copia informatica per consultazione

3. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, co. 10-sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

4. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63 (ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE)

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dal Soggetto Attuatore e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Soggetto Attuatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.
3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Soggetto Attuatore.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 64 (CARTELLO DI CANTIERE)

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria.
2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:
   - mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*";
   - assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento*;*
   - quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (*cfr.* per il download sito web UE:

copia informatica per consultazione

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

- se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi*".

Art. 65 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
   a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
   c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

copia informatica per consultazione

transazione, il CIG dell'Accordo Quadro e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:
   a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 66 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del Codice Antimafia, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del Contratto Specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lettere a), b) e c), del Codice Antimafia. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 67 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne

copia informatica per consultazione

alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 68 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
   b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
   c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
   d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il Contratto Specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabili sul sito *web* https://ingate.invitalia.it:

SUB ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

copia informatica per consultazione